

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 aprile 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2000, n. 7/R.

Regolamento regionale di cassa economale ..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2000, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina delle scuole nautiche» ..... Pag. 6

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2000 n. 39.

Modifiche al capo VI-bis «Tutela dall'inquinamento elettromagnetico» della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2000 n. 40.

Integrazione della legge regionale 30 dicembre 1982 n. 53 (norme per la pubblicità dello stato patrimoniale tributario dei consiglieri regionali e degli amministratori di enti e di istituti operanti nell'ambito della Regione Liguria) ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2000 n. 41.

Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) .... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2000 n. 42.

Integrazione alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) ..... Pag. 13

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 2000, n. 5.

Istituzione in ente di diritto pubblico del museo «Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali». ... Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 2000, n. 6.

Disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici ... Pag. 15

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 22.

Iniziative regionali per la promozione ed il sostegno del volontariato in occasione dell'anno 2001 «Anno internazionale del volontariato» ..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 23.

Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale. Pag. 16

**LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 24.**

**Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 in materia di valutazione di impatto ambientale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999** ..... Pag. 17

**LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 25.**

**Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia** ..... Pag. 18

**LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 26.**

**Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1999.** ..... Pag. 19

**REGIONE MOLISE****LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2000, n. 45.**

**Integrazione dell'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2000, n. 9, concernente «Modifica all'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 14, ad oggetto: "Grande Giubileo del 2000 - Snellimento delle procedure urbanistiche ed amministrative"».**  
Pag. 19

**REGIONE PUGLIA****LEGGE REGIONALE 5 settembre 2000, n. 11.**

**Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000** ..... Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 5 settembre 2000, n. 12.**

**Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1999** ..... Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 25 settembre 2000, n. 13.**

**Procedure per l'attuazione del programma operativo della Regione Puglia 2000-2006** ..... Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 25 settembre 2000, n. 14.**

**Abrogazione legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni** ..... Pag. 29

## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2000, n. 7/R.

## Regolamento regionale di cassa economale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 27 settembre 2000)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 69 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 93-679 del 31 luglio 2000;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto;

EMANA

il seguente regolamento:

## Capo I

## NORME GENERALI

## Art. 1.

## Finalità

1. Il presente regolamento ha per fine di stabilire i compiti e la disciplina del servizio della cassa economale, in attuazione dell'art. 69 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

2. Il servizio di cassa economale ha quale compito di provvedere al pagamento delle spese secondo i limiti e con le modalità di cui al presente regolamento, quando, non essendo possibile esperire le procedure di rito, lo stesso deve avvenire immediatamente e comunque in relazione alle esigenze di funzionamento dei settori e servizi della Regione Piemonte.

## Art. 2.

## Cassa economale centrale

1. Presso il settore affari amministrativi, così come previsto dalla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, opera una cassa economale centrale.

## Art. 3.

## Casse economali periferiche

1. Presso le sezioni di quadrante del comitato regionale di controllo di cui all'art. 2 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 e presso la sede distaccata di Roma della presidenza della giunta regionale, operano casse economali periferiche.

## Art. 4.

## Affidamento della Cassa economale centrale

1. La gestione della cassa economale centrale è affidata al responsabile del settore cassa economale.

2. Il responsabile della direzione bilanci e finanze, con propria determinazione, individua uno o più addetti ai quali potrà essere delegato il potere di firma per atti specifici, quando ciò risulti necessario per ragioni organizzative dell'attività del settore cassa economale.

## Art. 5.

## Affidamento delle Casse economali periferiche

1. La giunta regionale, con la deliberazione di cui all'art. 7, individua i funzionari regionali e, per il caso di assenza ovvero impedimento di questi, i loro sostituti di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, titolari delle medesime funzioni, cui affidare la gestione delle casse economali periferiche, così come previste dall'art. 3.

## Art. 6.

## Responsabilità

1. Gli affidatari delle casse economali sono personalmente responsabili delle somme ricevute, sino a che non ne abbiano ottenuto legale scarico, e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

2. Gli affidatari sono tenuti a verificare la conformità dell'ordine e della procedura di pagamento con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

## Art. 7.

## Determinazione dell'ammontare dei fondi economali

1. L'ammontare dei fondi economali è determinato annualmente con apposita deliberazione della giunta regionale, predisposta a cura del settore ragioneria.

## Art. 8.

## Deposito dei fondi economali

1. I fondi delle casse economali debbono essere depositati in appositi conti correnti bancari, intestati a «Fondo economale - Regione Piemonte», con l'indicazione del servizio presso cui opera la cassa.

## Art. 9.

## Scritture contabili

1. I responsabili delle casse economali dovranno tenere un giornale di cassa nel quale registrare cronologicamente i pagamenti eseguiti e le entrate riscosse.

2. Il responsabile della cassa economale centrale dovrà altresì tenere un partitario dei «Sospesi di cassa», nel quale registrare le anticipazioni effettuate.

3. A seguito di affidamento convenzionale del servizio di tesoreria regionale, la tenuta del giornale di cassa potrà essere affidata al medesimo tesoriere.

## Art. 10.

## Vigilanza sulle casse economali

1. Alla vigilanza sulle casse economali provvede il Settore ragioneria della Regione Piemonte, tramite ispezioni e verifiche di cassa.

2. Le ispezioni saranno effettuate almeno semestralmente ed ogni qualvolta venga disposta dal presidente della giunta regionale, dall'assessore competente ovvero ad ogni sostituzione del funzionario responsabile della cassa. A conclusione dell'ispezione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

## Capo II

## COMPITI DELLA CASSA ECONOMALE CENTRALE

## Art. 11

## Compiti

1. Con la cassa economale centrale si può fare fronte, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, al pagamento di:

- a) spese d'ufficio e di funzionamento;
- b) spese di rappresentanza;
- c) anticipazioni di cassa;
- d) anticipazioni disposte dalla giunta regionale;
- e) spese per la formazione.

## Art. 12.

*Spese d'ufficio e di funzionamento*

1. In via esemplificativa ma non esaustiva, le spese d'ufficio e di funzionamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), sono:

a) le spese per acquisti di stampati, modulistica, materiale di cancelleria ed altri articoli similari per ufficio, la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per l'ordinaria fornitura;

b) le spese relative a forniture destinate al personale avente diritto a divise, capi di vestiario;

c) le spese relative al noleggio di automezzi, all'acquisto di documenti di viaggio su mezzi pubblici di linea, alla manutenzione, alla riparazione, ad esclusione dei danni derivanti da sinistro, all'assicurazione obbligatoria degli automezzi regionali, nonché ai tributi ed alle altre spese relative al possesso, alla gestione ed all'alienazione degli stessi;

d) le spese relative a riparazioni, manutenzioni e trasporto di beni mobili, apparecchiature ed impianti necessari all'espletamento del lavoro d'ufficio, lavori di piccola manutenzione e riparazione dei locali e degli impianti;

e) spese per acquisto di libri, abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni ed altri prodotti editoriali, anche su supporto non cartaceo;

f) spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di documenti e disegni, lavori di traduzione, consulenze di interpretariato, copiatura di testi, copie eliografiche, rilegatura di volumi, fotografie;

g) spese postali, telegrafiche, telex, telefoniche, canoni radiofonici e televisivi, gas, acqua, energia elettrica, svincoli per trasporti ed oneri relativi;

h) spese per acquisti indifferibili di suppellettili ed attrezzature per ufficio;

i) spese per l'acquisto di valori bollati, registrazione di contratti, iscrizioni di carattere obbligatorio o di rappresentanza, pubblicazioni di bandi di concorso ed avvisi di gara di appalto a mezzo di stampa;

l) spese connesse o conseguenti al rilascio di concessioni ovvero di autorizzazioni per l'esecuzione di lavori di sistemazione di immobili, oneri tributari in genere relativi al demanio ed al patrimonio regionali, agli accertamenti sanitari per il personale regionale;

m) spese per acquisto di buoni benzina a seguito di specifica deliberazione della giunta regionale;

n) spese derivanti dall'uso, da parte di dipendenti ovvero amministratori, dell'automezzo proprio nei casi in cui non è previsto il trattamento di missione ovvero la località di destinazione non è servita da mezzi pubblici: in tale evenienza la liquidazione avverrà con riferimento alla misura dell'indennità chilometrica in vigore al momento della missione;

o) spese per il pagamento di sanzioni amministrative a carico della Regione ed al fine di evitare eventuali interessi di mora ovvero sovrattasse; successivamente il responsabile del settore interessato dovrà presentare specifico rendiconto che sarà approvato con deliberazione della giunta regionale.

p) spese di funzionamento collegate allo svolgimento, in forma collegiale, dell'attività istituzionale dell'Ente;

q) qualunque altra spesa comunque connessa, derivante ovvero conseguente a quelle previste dalle lettere che precedono.

2. Per quanto attiene alle spese di cui alle lettere a), b), c), d), f) ed h), il limite di spesa viene fissato in lire 5 milioni, al netto degli oneri fiscali, con riferimento ad ognuna delle categorie di spese sopra-specificate.

3. Per le spese ricomprese entro le categorie di cui all'art. 11, comma 1, lettere b) e c), si potrà farvi fronte senza limiti di importo.

4. Per le spese di cui al comma 1, lettera p), il limite viene fissato in L. 2 milioni 500 mila annue.

5. È, altresì, ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari regionali per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.

## Art. 13.

*Spese di rappresentanza*

1. Le spese di rappresentanza, di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), sono quelle che attengono all'esercizio della funzione istituzionale della giunta regionale e dei suoi membri e comunque con riferimento a rapporti ovvero manifestazioni di rappresentanza con soggetti estranei all'apparato amministrativo regionale. Esse sono ordinate dal Presidente della giunta regionale ovvero da ognuno dei suoi componenti per mezzo di appositi buoni d'ordinazione, emessi dal settore competente.

2. Esse debbono essere finalizzate all'intento di suscitare, nei confronti della Regione Piemonte, della sua attività e dei suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti qualificati regionali, nazionali, ovvero internazionali.

3. Le suddette spese, ai fini della loro liquidazione, devono essere, a cura dell'amministratore regionale interessato, motivate con la precisazione della circostanza che ha dato luogo alla spesa, nonché del numero e qualifica delle persone per le quali essa è stata sostenuta; esse debbono essere documentate con la presentazione di idonea fattura ovvero di atto equivalente, controfirmata dall'amministratore medesimo e vistata dal responsabile del settore interessato e competente.

4. Per le somme di cui al presente articolo, il limite di spesa viene fissato in L. 5 milioni, I.V.A. esclusa, con riferimento ad ogni singolo atto di rappresentanza.

5. In via esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare spese di rappresentanza:

a) colazioni o piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del presidente della giunta regionale ovvero suoi componenti, con personalità o autorità estranee alla Regione;

b) addobbi di impianti in occasione di visite presso la Regione di autorità regionali, nazionali, ovvero internazionali;

c) omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità.

d) cerimonie varie a cui partecipino personalità estranee alla Regione (ad esempio: stampa degli inviti, affitto locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi);

e) doni simbolici (quali targhe, medaglie, libri, coppe, etc.) a personalità estranee alla Regione, in visita alla regione oppure in caso di visita a personalità in Italia od all'estero dei rappresentanti o delegati regionali.

6. I giustificativi di cui al comma 3 sono da intendersi riservati e rientranti tra i casi di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tutela della vita privata e della riservatezza dei diversi soggetti giuridici.

## Art. 14.

*Anticipazioni di cassa*

1. Le anticipazioni, di cui all'art. 11, comma 3, sono quelle relative a:

a) spese di missioni;

b) spese per l'acquisto di carburante e pedaggi autostradali;

c) spese relative ad errori materiali o di calcolo nella liquidazione dello stipendio ai dipendenti regionali;

d) spese per notifiche ed attività di difesa della Regione;

e) spese per la formazione.

## Art. 15.

*Anticipazioni per spese di missione*

1. Con la cassa economale centrale si possono anticipare agli aventi diritto all'indennità di missione a carico della Regione Piemonte, amministratori e dipendenti di ruolo:

- a) l'importo del biglietto di viaggio;
- b) i due terzi della indennità giornaliera di missione;
- c) l'importo presunto per il pernottamento;
- d) l'importo presunto per spese di rappresentanza;
- e) l'importo presunto delle somme necessarie al noleggio di autoveicoli, ivi compreso il servizio di taxi ovvero di eventuali altri mezzi di trasporto privati autorizzati al servizio pubblico.

Lo stesso trattamento compete ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato a condizione che l'autorità che ha disposto la missione dichiari di assumersi la responsabilità patrimoniale nel caso di mancato recupero delle somme anticipate per la missione.

2. Le anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) ed e) sono comunicate ai responsabili dei servizi regionali competenti a liquidare le indennità di missione, i quali operano il recupero di tali somme e provvedono al rimborso alla cassa economale centrale.

3. Le presenti anticipazioni vengono registrate nel partitario «sospesi di cassa» di cui all'art. 9 e non sono comprese nel rendiconto di cui all'art. 24.

4. Il sospenso di cassa derivante dall'anticipazione di cui al comma 1, lettera d) viene estinto con la presentazione della specifica documentazione di spesa.

5. Nel caso in cui la missione si svolga al di fuori del territorio nazionale, la cassa economale potrà procedere, per i medesimi titoli ed importi, ad anticipare le presenti somme in valuta estera, mediante specifica disposizione alla tesoreria. Il soggetto che usufruisce delle anticipazioni in valuta estera dovrà consegnare, alla tesoreria, l'eventuale avanzo di valuta entro i tre giorni successivi al rientro nel territorio nazionale ovvero, se festivi, il primo giorno ferialo successivo. La tesoreria dovrà provvedere, entro il giorno successivo al ricevimento, a convertire la valuta in lire italiane. Alla cassa economale dovrà essere consegnata la documentazione a giustificazione delle spese effettuate ed una dichiarazione, resa da parte del soggetto usufruente l'anticipazione, circa il giorno di rientro sul territorio dello Stato.

6. Nel rispetto dei termini di cui al comma 5 sia il soggetto in missione sia la cassa economale sono manlevati da ogni responsabilità, ovvero richiesta di indennizzo da parte di chicchessia conseguente ad eventuali perdite dovute alle diverse ragioni di cambio. Nel caso in cui quest'ultima, al momento della cessione, sia più favorevole per la Regione, il maggior guadagno dovrà esserle totalmente corrisposto.

7. La tesoreria è tenuta a presentare, al servizio casse economale, entro il 30 di ogni mese, un dettaglio rendiconto delle operazioni effettuate in valuta estera.

8. È, altresì, ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari regionali per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure. L'utilizzo della carta di credito è ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto ed alloggio sostenute dal personale inviato in missione in Italia ovvero all'estero.

## Art. 16.

*Spese per la formazione*

1. Le spese relative alla formazione del personale dipendente ovvero degli amministratori che partecipano a corsi, convegni, seminari, congressi, nel territorio nazionale ovvero all'estero sono:

- a) l'importo per spese di viaggio;
- b) l'importo delle somme destinate all'iscrizione ai corsi, convegni, seminari, congressi e l'acquisto di documentazione in occasione della partecipazione a dette manifestazioni, fissando che si potrà procedere alle anticipazioni della presente lettera soltanto dopo che sia stata adottata formale deliberazione da parte della giunta regionale con la quale sia stata autorizzata la partecipazione alla manifestazione segnalata e sia stato deciso di avvalersi della disposizione della presente lettera;
- c) l'importo presunto per spese di vitto e di pernottamento.

## Art. 17.

*Anticipazioni al personale autorizzato alla guida di automezzi regionali per acquisto di carburante e pedaggi autostradali*

1. Con la cassa economale centrale può essere anticipata al personale di ruolo autorizzato alla guida di automezzi regionali una somma determinata con deliberazione della giunta regionale, per sostenere le spese di pedaggi autostradali, acquisto di carburante, parcheggio e manutenzioni urgenti ed indifferibili.

2. Le anticipazioni di cui al precedente comma sono registrate nel partitario «sospesi di cassa» di cui al precedente articolo 9 e non sono comprese nel rendiconto di cui all'art. 24.

3. Il sospenso di cassa derivante dall'anticipazione della somma di cui al presente articolo, viene estinto con la presentazione della specifica documentazione di spesa al Settore ragioneria, previa adozione di specifica deliberazione della giunta regionale.

4. Il personale comandato presso la Regione ovvero assunto provvisoriamente ed autorizzato alla guida degli automezzi regionali non usufruisce delle anticipazioni previste al comma 1, ma viene rimborsato delle spese sostenute, e delle stesse ne viene effettuato il rendiconto ai sensi dell'art. 24.

## Art. 18.

*Anticipazioni sullo stipendio*

1. Con la cassa economale centrale può essere anticipata ai dipendenti regionali in ruolo, previa attestazione di errore materiale o di calcolo nella liquidazione dello stipendio da parte del responsabile del settore personale, una somma pari all'importo corrisposto in meno per effetto dell'errore riscontrato.

2. Il responsabile del Servizio gestione del personale, nel liquidare lo stipendio relativo al mese successivo a quello in cui si è verificato l'errore, opera il recupero della somma anticipata a la restituisce alla cassa economale centrale.

3. Le anticipazioni di cui al presente articolo sono registrate nel partitario «sospesi di cassa» di cui all'art. 9 e non sono comprese nel rendiconto di cui all'art. 24.

4. Il sospenso di cassa derivante dall'anticipazione prevista dal presente articolo viene estinto con la restituzione della somma anticipata.

5. Con la cassa economale centrale può, inoltre, essere anticipata una somma pari all'importo da corrispondere nel caso di dipendenti regionali neoassunti ovvero a tempo determinato per i quali, per motivi procedurali, non è stato possibile procedere alla liquidazione secondo le modalità ed i tempi soliti. Analoghe anticipazioni possono essere disposte per competenze accessorie maturate e non liquidate per difficoltà procedurali. Le somme così corrisposte seguono il regime di cui ai commi 2, 3 e 4.

## Art. 19.

*Spese per notifiche ed attività di difesa della Regione*

1. Con la cassa economale centrale possono essere anticipate, al settore competente, le somme occorrenti allo svolgimento dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, degli oneri connessi alle spese ed all'espletamento delle procedure esecutive e di notifica a mezzo di messi comunali ovvero di ufficiali giudiziari, con obbligo di rendicontazione da parte del dirigente responsabile e presentazione della stessa alla cassa economale entro il 30 di ogni mese.

2. Il sospenso di cassa derivante dalle anticipazioni delle somme di cui al presente articolo, viene estinto con la presentazione della specifica documentazione di spesa al Settore ragioneria, ai sensi dell'art. 24.

## Art. 20.

*Anticipazioni disposte dalla giunta regionale*

1. Al di fuori dei termini, modalità ed importi di cui agli articoli che precedono, la giunta regionale può, con proprio motivato atto deliberativo, autorizzare la cassa economale centrale, manlevandola da ogni e qualsiasi responsabilità, a procedere alla anticipazione di somme soltanto per titoli connessi e conseguenti a quelli previsti dagli articoli che precedono.

**Capo III****COMPITI DELLE CASSE ECONOMICHE PERIFERICHE****Art. 21.****Compiti**

1. Con le casse economiche periferiche si può fare fronte, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, alle spese d'ufficio.

**Art. 22.****Spese d'ufficio**

1. Le spese d'ufficio, di cui al precedente articolo, sono:

a) le spese relative all'acquisto di pubblicazioni, alla manutenzione ordinaria degli automezzi, alla riparazione e manutenzione dei mobili e delle attrezzature, alla riparazione e manutenzione dei locali e relativi impianti che non superano l'ammontare di L. 1 milione 500 mila;

b) le spese relative a telefoni, acqua, gas, illuminazione, postali e telegrafiche senza limite di importo.

**Capo IV****MODALITÀ DI GESTIONE****Art. 23.****Forme di pagamento e di incasso**

1. Il pagamento delle spese sostenibili con le casse economiche viene effettuato:

a) mediante ordine di pagamento al tesoriere, vistato dal responsabile della cassa economica ovvero dai funzionari delegati alla firma;

b) con assegni bancari;

c) con versamento postale;

d) con vaglia postale ordinario o telegrafico;

e) con carta di credito nei casi in cui è ammessa.

2. Nel caso di pagamento mediante le forme di cui al comma 2, lettera e), dovrà previamente essere assunto specifico atto deliberativo della giunta regionale con il quale si individuino i soggetti titolari della disponibilità della carta di credito, le modalità, le forme ed i termini dell'utilizzo; nel medesimo provvedimento dovrà essere indicato il tipo di carta di credito ed il conto corrente bancario su cui appoggiarla.

3. Il responsabile della cassa economica ed i funzionari che vi operano non possono ricevere restituzioni, a qualsiasi titolo, in denaro contante, bensì soltanto tramite specifico ed apposito bonifico bancario intestato alla «Regione Piemonte - Cassa economica centrale».

**Art. 24.****Rendiconto dei pagamenti effettuati con le casse economiche**

1. Il responsabile del servizio cassa economica centrale, almeno mensilmente, ed i responsabili delle casse economiche periferiche, almeno trimestralmente, devono presentare al Settore ragioneria i rendiconti, allegandovi la documentazione necessaria a giustificare la regolarità dei pagamenti effettuati.

2. Tali rendiconti, distinti per ogni capitolo di bilancio, devono riportare l'oggetto della spesa, l'importo e la data del relativo pagamento.

3. I rendiconti vengono approvati, al fine del reintegro dei fondi e del scarico contabile, con deliberazione della giunta regionale.

4. Qualora nei rendiconti risultino irregolarità, il responsabile del Settore ragioneria restituisce, al responsabile della cassa economica interessata, la documentazione al fine della sua conseguente regolarizzazione.

5. Qualora la regolarizzazione dei rendiconti non venga effettuata i rendiconti sono rimessi alla giunta regionale per le conseguenti determinazioni.

**Art. 25.****Versamento degli interessi bancari ed estinzione dei fondi economici**

1. I responsabili delle casse economiche devono riversare alla tesoreria regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno gli interessi bancari maturati sui propri conti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La giunta regionale, con la propria deliberazione di cui all'art. 7 provvede all'assegnazione dei fondi destinati alle diverse casse economiche. Entro dieci giorni dall'assegnazione e comunque non oltre il 28 febbraio di ogni anno, le casse dovranno restituire il fondo dell'anno precedente.

**Art. 26.****Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle sui servizi del Provveditorato generale dello Stato.

**Art. 27.****Abrogazione**

1. È abrogato il regolamento regionale 18 ottobre 1996, n. 3.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 20 settembre 2000

GHIGO

00R0074

---



---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2000, n. 8/R.**
**Regolamento regionale recante: «Disciplina delle scuole nautiche».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 39 del 27 settembre 2000)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto;

EMANA

il seguente regolamento:

**DISCIPLINA DELLE SCUOLE NAUTICHE**
**Art. 1.****Scuole nautiche**

1. Sono denominati scuole nautiche i centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche.

## Art. 2.

*Autorizzazione e vigilanza all'esercizio della attività di scuola nautica*

1. L'esercizio dell'attività delle scuole nautiche è soggetto ad autorizzazione della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 ed a vigilanza secondo quanto disposto dall'art. 17, qualora l'attività ricada nel suo territorio.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura regionale competente previo parere del capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica o del direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti, di mezzi nautici, del materiale didattico e del personale idoneo per lo svolgimento delle esercitazioni teorico-pratiche.

3. L'autorizzazione può essere richiesta per l'attivazione di:

- a) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa;
- b) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa.

## Art. 3.

*Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica*

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana oppure essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero cittadino di altro Stato purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) avere compiuto la maggiore età;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

d) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso;

e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di sospensione o riabilitazione;

f) essere in possesso di diploma d'istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato.

2. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

a) capacità finanziaria di cui all'art. 8;

b) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per l'attività di scuola nautica;

c) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, con le caratteristiche di cui all'art. 12, da utilizzare per le prove pratiche;

d) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 9 risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;

e) arredamento e materiale didattico idoneo per l'insegnamento teorico di cui agli articoli 10 e 11;

f) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 28, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997.

3. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), devono essere posseduti:

a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

4. La persona giuridica richiedente l'autorizzazione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) b), c), d), e).

5. Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate dall'amministrazione regionale per documentata necessità per un periodo non superiore ai 365 giorni, rinnovabile per ulteriori 365 giorni; qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.

6. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o consorzio, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività di scuola nautica, previo nullaosta della Regione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di 365 giorni prorogabili di ulteriori 180.

7. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale od a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

8. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di 180 giorni dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono richiedere all'amministrazione regionale il trasferimento del complesso aziendale.

9. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un consorzio, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati alla Regione che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o del consorzio non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

10. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società o di modifica di ragione sociale, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente articolo e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

11. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

12. In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione indirizzata alla Regione con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente ed incondizionatamente alla stessa.

13. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione del precedente titolare.

14. Oltre che per i casi precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:

- a) per morte del titolare in mancanza di eredi;
- b) per revoca disposta dalla Regione nei casi previsti dall'art. 18;
- c) per espressa rinuncia.

## Art. 4.

*Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica*

1. La domanda di autorizzazione per l'esercizio di scuola nautica è presentata all'amministrazione regionale.

2. La domanda, in carta legale, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) requisiti di cui all'art. 3;
- b) tipo di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
- c) denominazione della scuola;
- d) sede.

2. Nella domanda dovranno inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:

- a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
- b) dei soci se il richiedente è una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice;
- c) del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa o consorzio, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.

3. La Regione Piemonte provvede entro 90 giorni, dalla data di ricevimento della domanda, ad emettere provvedimento di autorizzazione o diniego motivato, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.

4. Delle autorizzazioni rilasciate viene tenuto apposito registro.

#### Art. 5.

##### *Scuole di istruzione per la nautica*

1. Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso le CCIAA che gestiscono scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Regione. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12.

#### Art. 6.

##### *Autoscuole e consorzi di autoscuole*

1. Le autoscuole, ovvero i consorzi di autoscuole già autorizzati, qualora svolgano anche l'attività di scuola nautica per la quale devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 2, sono esentati dalla dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, comma 1, lettere a), b) e c).

#### Art. 7.

##### *Consorzi*

1. È data facoltà a due o a più scuole nautiche autorizzate di consorziarsi secondo quanto disposto dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile, per costituire centri di istruzione per la nautica.

2. L'autorizzazione del consorzio è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti per le scuole nautiche. In caso di consorzio di autoscuole già autorizzato si applica quanto disposto dall'art. 6.

3. I consorzi comunicano alla Regione:

a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti al consorzio;

b) il responsabile del consorzio;

c) le generalità degli istruttori;

d) l'ubicazione della sede del consorzio.

4. Il consorzio è dotato di:

a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate dalle scuole nautiche aderenti;

b) attrezzature didattiche di cui agli articoli 10, 11, 12.

5. Il responsabile del centro d'istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari delle scuole nautiche.

6. Le scuole nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico.

7. Ai consorzi confluiscono esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche facenti parti del consorzio, che vengono annotati su apposito registro.

#### Art. 8.

##### *Capacità finanziaria*

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'attività di scuola nautica, devono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a lire 100 milioni liberi da gravami ipotecari, ovvero mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

2. L'attestazione, riferita ad un importo di lire 50 milioni, deve essere formulata secondo lo schema previsto nell'allegato A del presente regolamento.

3. Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di auto-scuola a quella di scuola nautica, trattandosi quest'ultima di attività collaterale, si prescinde dall'accertamento della capacità finanziaria essendo già stata verificata per il rilascio dell'autorizzazione all'auto-scuola.

#### Art. 9.

##### *Locali delle scuole nautiche*

1. I locali della scuola nautica, al fine del rilascio dell'autorizzazione, devono comprendere:

a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;

b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati e aerati.

2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola.

3. Unitamente alla domanda deve essere presentata anche la planimetria dei locali in scala 1/100 quotata e corredata dei relativi conteggi della superficie netta, timbrata e firmata da un professionista.

4. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza.

5. Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di auto-scuola a quella di scuola nautica, trattandosi di quest'ultima di attività collaterale, si prescinde dall'accertamento dell'idoneità dei locali essendo già stati verificati per il rilascio dell'autorizzazione all'auto-scuola, purché la nuova attività non interferisca con l'attività principale.

6. Il trasferimento della sede, verrà consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante il rilascio di specifico nulla osta, con presa d'atto e aggiornamento dell'autorizzazione.

#### Art. 10.

##### *Materiale per le lezioni teoriche*

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

a) cartelloni raffiguranti: rosa dei venti, nomenclatura dell'imbarcazione a motore e a vela, segnali notturni e diurni di navigazione, norme per prevenire gli abbordi in mare, manovre dell'imbarcazione a vela, proiezione di Mercatore (ovvero carte nautiche a varie scale, in diverse proiezioni e di diversi servizi idrografici), prove e rotte, correzioni e conversioni, deriva e scarroccio, segnali da sub;

b) fanali di via e dispositivi acustici;

c) motore fuoribordo con elica;

d) tavole delle precedenzae nelle varie casistiche;

e) strumentazione meteorologica: barometro, igrometro e termometro;

f) cartelloni relativi alla struttura dello scafo;

g) materiale da carteggio: carte nautiche contrassegnate emesse dall'Istituto idrografico della Marina, elenco dei fari e dei segnali da nebbia, portolano, carta speciale n. 1111 dell'Ist. I.M.M. ed ogni altra pubblicazione nautica necessaria alla formazione del diportista;

h) bussola di rotta, di rilevamento e grafometro;

i) strumento di radionavigazione;

j) cartelloni relativi all'emisfero celeste, sestante e tavole per la risoluzione delle rette di altezza;

k) manuale per scuola nautica da diporto aggiornato e comunque attrezzature e ausili didattici idonei all'insegnamento teorico - pratico del programma d'esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997.

2. Il succitato materiale, ove possibile, potrà essere sostituito da idonee raffigurazioni.

3. Eventuali modifiche a quanto previsto dai commi 1 e 2 sono demandate ad atto del dirigente regionale competente.

#### Art. 11.

##### *Arredamento didattico*

1. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
- d) almeno quattro tavoli da carteggio con squadrette, parallele, compassi nautici, bussole.

#### Art. 12.

##### *Unità da diporto*

1. La scuola nautica deve avere la disponibilità giuridica di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, aventi l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.

2. Tutti i natanti devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti, sia per le esercitazioni di navigazione che per l'effettuazione degli esami.

#### Art. 13.

##### *Attività di insegnamento presso le scuole nautiche*

1. Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite corrispondente al tipo di autorizzazione richiesta.

2. Il passaggio di personale da una scuola nautica ad un'altra, ovvero la cessazione del rapporto, deve essere autorizzato dalla Regione

#### Art. 14.

##### *Organico delle scuole nautiche*

1. La scuola nautica o il centro di istruzione deve avere la disponibilità di uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori ovvero uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni. Il titolare o il legale rappresentante o socio amministratore possono cumulare le suddette funzioni se abilitati.

#### Art. 15.

##### *Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica*

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e dei documenti contenenti gli elementi di seguito elencati, secondo le prescrizioni fornite dall'amministrazione regionale al momento del rilascio degli stessi

- a) registro d'iscrizione da cui risultino: data d'iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e di pratica e relativo esito; il registro di iscrizione, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato dalla Regione;
- b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro d'iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;

c) scheda nominativa per l'ammissione all'esame teorico di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame da cui risulti la presenza ad almeno 10 ore alle lezioni teoriche;

d) scheda nominativa per l'ammissione all'esame pratico di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova d'esame.

#### Art. 16.

##### *Disciplina dell'attività*

1. All'interno dei locali presso cui ha sede la scuola nautica deve essere esposta al pubblico una tabella, che deve indicare in modo chiaro e per esteso:

- a) il nome e la sede della scuola corredati dagli estremi dell'autorizzazione
- b) nome e cognome degli insegnanti;
- c) la firma del titolare della scuola;
- d) l'orario delle lezioni teoriche;
- e) i periodi di chiusura della scuola.

#### Art. 17.

##### *Vigilanza*

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento viene svolta dal personale della Regione all'uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento.

2. I controlli tendono ad accertare:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività della scuola nautica;
- b) la regolarità della tenuta dei registri;
- c) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stata autorizzata.

#### Art. 18.

##### *Norme transitorie*

1. Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la CCIAA che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997 gestivano le scuole di istruzione per la nautica, la Regione provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997 previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teorico-pratiche.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 10 ottobre 2000

GHIGO

ALLEGATO

Allegato A  
(Art. 8.)

### REQUISITO DELLA CAPACITA' FINANZIARIA

Ai fini della dimostrazione del requisito della capacità finanziaria, dovrà essere prodotta dagli interessati una attestazione di affidamento secondo il seguente schema:

<p><b>CARTA INTESTATA</b> (dell'azienda od Istituto di Credito ovvero di Società Finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi)</p> <p><b>ATTESTAZIONE</b></p> <p>A richiesta dell'interessato, si attesta che questo Istituto (o Società ..... ) ha concesso al Sig. .... nella forma tecnica di ..... un affidamento di lire 50.000.000 (cinquantamiliardi).</p> <p>.....li .....</p> <p>L'azienda si impegna a comunicare alla Regione Piemonte ogni variazione relativa all'affidamento in oggetto.</p> <p><b>ISTITUTO DI CREDITO</b> (Azienda - Società Finanziaria) (timbro e firma)</p>
---

A titolo indicativo, sono ritenute idonee le seguenti forme tecniche:

- scoperto in c/c per Vs. Transitorie esigenze di cassa;
  - linea di credito utilizzabile per scoperto di conto ed ogni altra occorrenza bancaria;
  - scoperto;
  - apertura di credito per anticipo fatture confermate;
  - scoperto di c/c smobilizzo credito;
  - scoperto di c/c;
  - sconto di portafoglio;
  - apertura di credito;
  - apertura di credito e di finanziamento;
  - personalfido e apertura di credito;
  - credito da utilizzare in c/c in modo rotativo quale anticipo fatture e/o ricevute bancarie;
  - castelletto/DIE (Disponibilità Immediata Effetti).
- La dimostrazione del requisito della capacità finanziaria non può essere effettuata, per raggiungere la somma prescritta, frazionatamente da più Istituti di Credito in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione alla capacità finanziaria.

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2000 n. 39.

**Modifiche al capo VI-bis «Tutela dall'inquinamento elettromagnetico» della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 15 novembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 72-septies*

1. Dopo il comma 9 dell'art. 72-septies della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

«10. Per gli impianti del Ministero degli interni, delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo forestale, della Polizia municipale e della Protezione civile, è dovuta, almeno trenta giorni prima dell'installazione, una comunicazione al comune e all'ARPAL contenente i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione).».

Art. 2.

*Modifica all'art. 72-octies*

1. All'art. 72-octies della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, dopo le parole «in esercizio» sono inserite le seguenti «ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I gestori di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale di cui alla legge 31 luglio 1997 n. 249 (istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modifiche ed integrazioni, inviano agli enti di cui al comma 1:

a) entro il 28 febbraio 2001 comunicazione contenente i dati anagrafici del gestore e dei responsabili tecnici, le caratteristiche tecniche dell'impianto nonché l'ubicazione, la quota sul livello del mare e l'eventuale, indirizzo e planimetria dell'area circostante l'impianto così come indicati dalla Regione ai sensi dell'art. 72-ter, comma 1, lettera c);

b) entro il 31 dicembre 2001 la perizia giurata di cui al comma 1.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 10 dell'art. 72-septies sono tenuti a comunicare al comune e all'ARPAL, entro il 30 aprile 2001, i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione).».

Art. 3.

*Modifica all'art. 72-decies*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 72-decies della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel caso di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva il comune intima ai gestori di riportare i valori di campo entro i limiti di legge di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381, presentando a tale scopo, entro trenta giorni, i necessari progetti di modifica dell'impianto al comune ed al Ministero delle poste e delle comunicazioni. Il provvedimento è inviato dal comune anche al Ministero delle poste e delle comunicazioni.

1-ter. I gestori degli ambienti di cui al comma 1-bis realizzano le modifiche degli impianti necessarie all'adeguamento ai valori limite entro trenta giorni dal rilascio delle autorizzazioni o concessioni necessarie.

1-quater. Qualora i provvedimenti autorizzatori non pervengano entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 1-bis i gestori degli impianti riducono la potenza degli stessi ai fini del rispetto dei limiti di cui al decreto ministeriale n. 381/1998».

Art. 4.

*Modifica all'art. 72-duodecies*

1. All'art. 72-duodecies, comma 6, lettera d) della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola «elettrodotti» è soppressa la parola «esistenti» e sono aggiunte le seguenti «ivi comprese le sostituzioni di parte dei componenti dell'impianto quali conduttori, sostegni, isolatori, mensole. La Regione può, con proprio atto, dettare ulteriori disposizioni in merito.».

2. Nel comma 7 del medesimo art. 72-duodecies, dopo il punto, sono aggiunte le seguenti parole: «La comunicazione preventiva e le relative valutazioni tecniche dell'ARPAL non sono dovute per le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 1000 V.».

Art. 5.

*Modifica all'art. 72-quaterdecies*

1. Al comma 1, lettera a), n. 1) dell'art. 72-quaterdecies della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «commi 2, 3 e 6» sono sostituite con le seguenti «commi 2, 3, 5 e 6».

Art. 6.

*Modifica all'art. 114*

1. Al comma 11-quater dell'art. 114 della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «dall'art. 72-undecies comma 2» sono sostituite dalle seguenti «dall'art. 72-undecies, comma 1-bis».

Art. 7.

*Urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 ottobre 2000

ORSI

01R0021

## LEGGE REGIONALE 23 novembre 2000 n. 40.

**Integrazione della legge regionale 30 dicembre 1982 n. 53 (norme per la pubblicità dello stato patrimoniale tributario dei consiglieri regionali e degli amministratori di enti e di istituti operanti nell'ambito della Regione Liguria).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 6 dicembre 2000)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica dell'art. 9*

1. Dopo il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1982 n. 53 (norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei consiglieri regionali e degli amministratori di enti ed istituzioni operanti nell'ambito della Regione Liguria) è aggiunto il seguente:

«Ulteriori sanzioni disciplinari sono previste dal regolamento interno del consiglio regionale per il caso in cui, nonostante l'applicazione della censura, il consigliere regionale non provveda all'adempimento.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 novembre 2000

ORSI

01R0022

## LEGGE REGIONALE 23 novembre 2000 n. 41.

**Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 6 dicembre 2000)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Proroga del termine di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20*

1. Il termine di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997), come modificato dall'art. 4, comma 3 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 25 (disciplina dell'organizzazione del servizio sanitario regionale) è ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2001.

## Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 novembre 2000

ORSI

01R0023

**LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2000 n. 42.**

**Integrazione alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 6 dicembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Inserimento di articolo nella legge regionale 5 agosto 1987 n. 25*

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Interventi speciali*) — 1. In occasione di eventi di portata eccezionale quali celebrazioni, manifestazioni, circostanze di rilievo nazionale ed internazionale, nonché per programmi di potenziamento e riqualificazione di strutture edilizie di servizio all'ambiente ed al territorio, la Regione Liguria concede contributi in conto capitale per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. Negli interventi di recupero finanziabili sono comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), ad esclusione delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 4 lettere a), b), c), e), l) della legge regionale medesima.

3. Per gli interventi si prescinde dai requisiti soggettivi di cui alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 e non si applicano i vincoli e le limitazioni di cui all'art. 9 come modificato dall'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1994 n. 20.

4. Il contributo può coprire l'intero edificio anche in deroga a quanto previsto dall'art. 14 comma 9.

5. La giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità procedurali per la concessione dei contributi di cui al comma 1.»

**Art. 2.**

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2000:

a) riduzione di lire 1.800.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2981: «Contributi in conto capitale a favore di soggetti diversi tramite i comuni per l'attuazione dei programmi organici di intervento e per interventi di recupero edilizio ed urbanistico, ivi comprese le finalizzate attività di diagnostica, acquisizione e costruzione (legge regionale 5 agosto 1987, n. 25)»;

b) istituzione del capitolo 2980 «Contributi in conto capitale per il recupero del patrimonio edilizio esistente» con lo stanziamento di L. 1.800.000.000 in termini di competenza e di cassa.

**Art. 3.**

*Modifica dell'art. 19 della legge regionale n. 25/1987*

1. All'art. 19 della legge regionale n. 25/1987, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Agli oneri di cui all'art. 18-bis si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio.»

**Art. 4.**

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 dicembre 2000

ORSI

01R0024

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Trento)**

**LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 2000, n. 5.**

**Istituzione in ente di diritto pubblico del museo «Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 23 maggio 2000)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Istituzione del museo «Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali»*

1. È istituito, quale ente di diritto pubblico, il museo «Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali». Il museo ha sede in Trento presso il Castello del Buonconsiglio e si avvale altresì dei castelli di Stenico, Beseno e Thun nonché degli altri immobili messi a disposizione dalla giunta provinciale.

2. Il museo ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare e valorizzare, con particolare riguardo al territorio provinciale, i beni culturali messi a disposizione dalla giunta provinciale, ad esclusione dei beni relativi all'arte moderna dal primo romanticismo e all'arte contemporanea. Il museo svolge altresì attività di supporto alle iniziative di promozione e di valorizzazione proposte dai servizi provinciali competenti nelle materie dei beni culturali, degli archivi e delle attività culturali.

**Art. 2.**

*Organi del museo*

1. Sono organi del museo:

- a) il direttore;
- b) il comitato scientifico;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è nominato dalla giunta provinciale tra persone in possesso del diploma di laurea e di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale in attività culturali e museali. Qualora il direttore del museo sia nominato tra personale dipendente dalla provincia o dai suoi enti funzionali, egli è posto in aspettativa senza assegni presso l'ente di provenienza per il periodo di durata dell'incarico. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile, alla

scadenza. A conclusione dell'incarico quinquennale, la giunta provinciale esprime una valutazione sulle attività svolte e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il trattamento economico del direttore è stabilito dalla giunta provinciale con riferimento a quello previsto dalla contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale. Il direttore individua tra il personale del museo il proprio sostituto in caso di assenza o impedimento.

3. Il direttore rappresenta l'ente, provvede alla sua amministrazione, all'elaborazione e all'adozione del programma di attività, nonché alla gestione del personale, sulla base delle direttive emanate dalla giunta provinciale; predispone altresì il bilancio dell'ente entro i termini stabiliti dalla giunta provinciale.

4. Il comitato scientifico è nominato dalla giunta provinciale ed è composto da cinque esperti nei settori di competenza del museo. Il comitato esprime pareri e proposte sull'attività scientifica dell'ente e sul programma di attività.

5. La gestione finanziaria del museo è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori, composto da un revisore iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), come modificato dalla legge 13 maggio 1997, n. 132, con funzioni di presidente, e da due funzionari della provincia. I membri del collegio sono nominati dalla giunta provinciale e restano in carica per la durata della legislatura provinciale. Ai membri del collegio si applica la normativa provinciale sui compensi ai componenti di comitati.

6. Il collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di esaminare il conto consuntivo del museo, riferendone in una relazione allegata al rendiconto. Compie tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.

#### Art. 3.

##### *Rapporti fra giunta provinciale e museo*

1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale e con la programmazione di settore la giunta provinciale può impartire direttive al museo per l'elaborazione dei programmi di attività, per l'individuazione degli obiettivi da assumere come prioritari e per il coordinamento con le attività svolte da altri enti con analoghe finalità, nonché per la gestione finanziaria dell'ente.

2. Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale, che provvede entro trenta giorni dal loro ricevimento, i seguenti atti:

a) i programmi di attività, il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo;

b) il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente, la dotazione organica, le relative modificazioni nonché gli altri regolamenti concernenti la disciplina dell'attività del museo.

3. Ai fini di informazione sull'attività e sui risultati ottenuti, il museo trasmette annualmente alla giunta provinciale una relazione sull'attività svolta in ciascun esercizio finanziario e le informazioni di volta in volta richieste.

4. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del museo o di gravi irregolarità nella gestione, la giunta provinciale può disporre la revoca degli organi prima della loro scadenza.

#### Art. 4.

##### *Funzionamento del museo*

1. Per il funzionamento e per il perseguimento dei propri fini istituzionali il museo si avvale di personale proprio nonché di personale provinciale posto dalla giunta provinciale alle dipendenze funzionali dell'ente; si avvale altresì di beni mobili e immobili messi a disposizione a titolo gratuito dalla giunta provinciale che ne stabilisce altresì limiti e modalità di utilizzo. Il museo può comunque affidare ad altri soggetti pubblici o privati la gestione di servizi e attività proprie.

2. Il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ente è approvato dalla giunta provinciale nel rispetto dei principi di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

3. Al museo si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di contabilità e di bilancio della provincia.

4. La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente al museo i fondi necessari per il suo funzionamento, sulla base del programma annuale di attività, tenuto conto delle entrate derivanti dalle attività del museo.

#### Art. 5.

##### *Beni archeologici della provincia*

1. Fino all'attivazione di un museo archeologico provinciale, limitatamente alla conservazione ed esposizione dei beni archeologici messi a disposizione dalla giunta provinciale, provvede il museo di cui alla presente legge.

#### Art. 6.

*Disposizioni transitorie e modificazioni alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea e disposizioni per il museo provinciale d'arte).*

1. Il museo di cui al titolo II della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32, come modificato dall'articolo 51 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, cessa di svolgere la propria attività alla data fissata dalla giunta provinciale previo accertamento della possibilità di avvio dell'attività del museo di cui alla presente legge.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la giunta provinciale nomina gli organi del museo, mette a disposizione i beni mobili e immobili ed il personale per lo svolgimento dell'attività. La giunta impartisce le direttive necessarie per la formazione del primo bilancio e per l'amministrazione dell'ente, fino all'adozione degli atti di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il titolo II della legge provinciale n. 32 del 1987 è abrogato.

4. Il titolo della legge provinciale n. 32 del 1987 è sostituito dal seguente: «Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea».

#### Art. 7.

##### *Riferimento delle spese*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 1, in relazione alle spese per il personale e per la sede, si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio per le medesime finalità.

2. Alla copertura degli oneri previsti dall'art. 4, comma 4, si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio per i fini di cui all'art. 7 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (unità previsionale di base 16.3.110 - oneri di gestione per i beni culturali: capitolo 22411 e unità previsionale di base 16.3.210 - investimenti diretti per i beni culturali: capitolo 22457).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bolettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 11 maggio 2000

DELLAI

Visto: *Il commissario del Governo per la Provincia di Trento*  
vice prefetto: JUNI

00R0692

## LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 2000, n. 6.

**Disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 23 maggio 2000)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici*

1. In relazione all'abrogazione della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (istituzione dell'albo nazionale dei costruttori), cessano di applicarsi le seguenti disposizioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti):

a) art. 34 (Requisiti di partecipazione), commi 1 (limitatamente alla parte in cui richiede l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori), 2, 3, 4, 6 e 8, articolo come da ultimo modificato dall'art. 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

b) art. 36 (Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi), comma 2, articolo come da ultimo modificato dall'art. 42 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

c) art. 37 (Requisiti soggettivi connessi all'iscrizione all'ANC), commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7-bis, articolo come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5.

2. Fino all'entrata in vigore di diversa normativa provinciale, ai fini della partecipazione delle imprese alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, ivi compresi quelli da eseguire in economia, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni).

3. I riferimenti contenuti nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 alle norme di cui è disposta la cessazione di efficacia ai sensi del comma 1, sono da intendersi fatti alle corrispondenti norme applicabili ai sensi del comma 2.

## Art. 2.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 16 maggio 2000

*L'assessore sostituto del presidente della giunta provinciale:* PINTER

Visto: *Il commissario del Governo per la Provincia di Trento vice prefetto:* JUNI

(Omissis).

00R0693

## REGIONE VENETO

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 22.

**Iniziative regionali per la promozione ed il sostegno del volontariato in occasione dell'anno 2001 «Anno internazionale del volontariato».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 29 dicembre 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La giunta regionale, in occasione della proclamazione dell'anno 2001 «Anno internazionale del volontariato» da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sostiene iniziative progetti e manifestazioni del volontariato volte, in particolare, all'approfondimento dei rapporti tra le generazioni e tra le culture internazionali in materia di solidarietà sociale, all'analisi delle relative tematiche giuridiche e sociali, alla conoscenza e divulgazione delle origini della solidarietà nel Veneto, nonché all'analisi delle prospettive di sviluppo degli organismi del volontariato in rapporto con le altre forme del no profit e con gli enti operanti in ambito nazionale e internazionale.

## Art. 2.

*Comitato promotore*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina ed insedia il comitato promotore per la realizzazione delle iniziative riguardanti l'anno internazionale del volontariato, in seguito denominato comitato, presieduto dal Presidente della giunta regionale o dall'assessore competente in materia di politiche sociali e formato da altri undici membri, come di seguito individuati:

a) cinque rappresentanti del mondo del volontariato, designati dagli organismi previsti agli articoli 5, 7 e 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e successive modificazioni, di cui:

- 1) uno designato dall'osservatorio regionale;
- 2) due designati dalla conferenza regionale;
- 3) due designati dai centri di servizio;

b) un rappresentante del centro di studi e formazione sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova;

c) un esperto per la cooperazione sociale scelto dalla giunta regionale, in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni.

d) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) Veneto;

e) un rappresentante delle Caritas del Veneto;

f) un rappresentante degli organismi di protezione civile iscritti all'albo di cui all'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni, scelto dalla giunta regionale in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni;

g) un rappresentante dell'associazione guide e scout cattolici italiani (AGESCI) Veneto.

2. Il comitato svolge le funzioni di promozione e valutazione di progetti ed iniziative, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, presentati dai soggetti e dagli organismi di volontariato secondo criteri generali e modalità individuati dalla giunta regionale.

3. La giunta regionale dà ampia pubblicità della presente legge a sostegno del volontariato, al fine di stimolare la presentazione di iniziative, progetti e manifestazioni da parte del mondo del volontariato.

4. Per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi all'attività del comitato, la giunta regionale assicura gli eventuali supporti organizzativi.

### Art. 3.

#### *Procedure*

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione delle iniziative affidando al comitato il compito del coordinamento operativo e alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali, gli adempimenti di controllo amministrativo e contabile.

### Art. 4.

#### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 800.000.000 per l'anno 2000, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80210 denominato «Fondo globale spese correnti», partita n. 12, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2000 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 61418 denominato «Iniziativa regionali in occasione dell'anno internazionale del volontariato», con lo stanziamento di lire 800.000.000 in termini di competenza e di cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 27 dicembre 2000

GALAN

01R0120

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 23.

**Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 29 dicembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione all'attuazione degli interventi di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio relativo al sostegno da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per lo sviluppo delle aree rurali, nonché di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie disponibili, la Regione utilizza gli stanziamenti assegnati al capitolo di spesa n. 11870 rinominato fondo per il finanziamento di iniziative in materia di sviluppo rurale - Reg. (CE) n. 1257/1999.

Art. 2.

*Cofinanziamento regionale*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale dispone delle risorse del fondo per il cofinanziamento delle iniziative previste dal piano di sviluppo rurale del Veneto e rientranti nella programmazione finanziaria dal medesimo prevista, utilizzando l'organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1663/1995 o di altro organismo riconosciuto dall'Unione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Art. 3.

*Risorse addizionali al cofinanziamento*

1. Per l'ottimizzazione delle risorse disponibili la giunta regionale è altresì autorizzata ad utilizzare il fondo di cui all'art. 1 per il cofinanziamento di iniziative per le quali le risorse comunitarie e statali sono rese disponibili dall'organismo pagatore in aggiunta alle somme complessivamente stabilite, per ciascun anno di operatività, dalla programmazione finanziaria del piano di sviluppo rurale.

Art. 4.

*Aiuti supplementari regionali*

1. Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni di sviluppo rurale, la giunta regionale può definire, nell'ambito delle linee direttrici di politica agricola regionale di cui ai piani di settore agricolo-alimentare e delle disponibilità recate dal fondo di cui all'art. 1, specifiche azioni supplementari di intervento, finanziate con risorse regionali, sentita la competente commissione consiliare permanente, per le iniziative previste dalle seguenti misure del piano di sviluppo rurale:

a) misura 1 - codice UE (a) - Investimenti nelle aziende agricole;

b) misura 7 - codice UE (g) - Miglioramento delle condizioni di trasformazione commercializzazione dei prodotti agricoli;

c) misura 9 - codice UE (i) Altre misure forestali;

d) misura 12 - codice UE (l) - Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;

e) misura 16 - codice UE (p) - Diversificazione delle attività legate all'agricoltura.

2. Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e livelli di aiuto stabiliti nelle singole misure ed approvate dalla Commissione europea.

#### Art. 5.

##### *Aiuto aggiuntivo agroambientale*

1. Allo scopo di conferire maggiore efficacia alle iniziative di incentivazione delle colture a fini energetici e di conservazione dei prati stabili di pianura, specie nelle aree più vulnerabili o sensibili dal punto di vista ambientale del territorio regionale, la giunta regionale può prevedere un aiuto aggiuntivo a quello previsto a cofinanziamento nei seguenti limiti:

a) 120 EUR per ettaro per ciascun anno di impegno, per l'azione 6 della misura 6, incentivazione delle colture a fini energetici;

b) 70 EUR per ettaro per ciascun anno di impegno, per l'azione 11 della misura 6, conservazione dei prati stabili di pianura.

#### Art. 6.

##### *Valutazione e promozione dello sviluppo rurale*

1. In ottemperanza alla necessità di operare la verifica e il monitoraggio delle iniziative, la valutazione degli impatti economici, sociali ed ambientali delle azioni del piano di sviluppo rurale, nonché di garantire un'adeguata promozione e divulgazione dello sviluppo rurale nel Veneto, è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 il capitolo di spesa n. 12620 denominato Spese per la valutazione e la promozione dello sviluppo rurale con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di lire 150 milioni e contestuale prelievo di pari importo dal capitolo n. 11870.

#### Art. 7.

##### *Procedure*

1. Le modalità di trasferimento all'organismo pagatore delle risorse regionali nonché le procedure per la valutazione e la promozione dello sviluppo rurale sono definite dalla giunta regionale in relazione ai contenuti di ciascun programma.

2. Con il medesimo atto utilizzato per il trasferimento delle risorse regionali all'organismo pagatore, la giunta regionale, in analogia con quanto disposto dall'art. 20, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, dispone le variazioni di bilancio relative ai trasferimenti dal capitolo n. 11870 ai capitoli di spesa relativi al cofinanziamento regionale, secondo quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al Reg. (CE n. 1257/1999, nonché agli aiuti aggiuntivi e supplementari regionali di cui agli articoli 4 e 5.

#### Art. 8.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri previsti per l'attuazione della presente legge per l'anno 2000, si fa fronte con lo stanziamento di L. 30 miliardi già iscritto al capitolo n. 11870 del bilancio di previsione 2000, approvato con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6; per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

La presente legge sarà pubblicata nei *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 27 dicembre 2000

GALAN

01R0121

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 24.

**Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 in materia di valutazione di impatto ambientale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 29 dicembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica degli allegati della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10*

1. Negli allegati della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'allegato A1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 6 dell'art. 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dall'allegato A1 della presente legge;

b) l'allegato A2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è sostituito dall'allegato A2 alla presente legge;

c) l'allegato B1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 7 dell'art. 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dall'allegato B1 della presente legge;

d) l'allegato B2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 9 dell'art. 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dall'allegato B2 della presente legge;

e) l'allegato C1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 8 dell'art. 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è abrogato ed è abrogato ogni riferimento al medesimo allegato C1 nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10;

f) l'allegato C2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è abrogato ed è abrogato ogni riferimento al medesimo allegato C2 nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10;

g) l'allegato C3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è sostituito dall'allegato C3 della presente legge;

h) l'allegato C3-bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come inserito dal comma 10 dell'art. 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dall'allegato C3-bis della presente legge;

i) l'allegato C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è sostituito dall'allegato C4 della presente legge.

## Art. 2.

*Modifiche degli articoli 11 e 23 della legge regionale  
26 marzo 1999, n. 10*

1. Nell'art. 11, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 4 dell'art. 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 dopo la lettera «B1» sono aggiunte le parole «B2, dalla lettera n) alla lettera s), del numero 7, Progetti di infrastrutture».

2. La rubrica dell'art. 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è così sostituita: «Semplificazione amministrativa in materia di progetti di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti e di impianti di depurazione».

3. L'art. 23, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, è così sostituito:

«1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa per i progetti previsti dall'allegato A1 con esclusione della lettera k), dall'allegato B1 con esclusione della lettera g), e dall'allegato B2, dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7 Progetti di infrastrutture nonché dall'allegato C3-bis, il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione o di autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni:

a) il proponente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell'art. 11;

b) la commissione VIA sia stata appositamente integrata dai rappresentanti della provincia e/o del comune interessati, nonché dai responsabili degli uffici provinciali o regionali competenti;

c) la commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambientale di cui all'art. 18».

## Art. 3.

*Modifica dell'art. 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3*

1. Nell'art. 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 sono abrogati la lettera a) del comma 4 ed i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

## Art. 4.

*Modifica dell'art. 27 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10*

1. È abrogato il comma 4 dell'art. 27 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 27 dicembre 2000

GALAN

(Omissis).

01R0122

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 25.

**Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 29 dicembre 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. In attuazione degli indirizzi della politica energetica comunitaria e nazionale e nell'ambito delle competenze conferite alla Regione dalle leggi dello Stato, la Regione del Veneto promuove:

a) l'uso razionale dell'energia;

b) il contenimento del consumo energetico;

e) la riduzione dei gas serra mediante la valorizzazione e l'incentivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia quelle definite al comma 3 dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».

## Art. 2.

*Piano energetico regionale*

1. La Regione, nell'ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali degli interventi nel settore energetico, predispose il piano energetico regionale, di seguito denominato PER.

2. Il PER è un piano settoriale, è predisposto dalla giunta regionale entro un anno, è approvato con provvedimento amministrativo del consiglio regionale e, la sua durata è stabilita in ragione degli obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento.

3. Il PER, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 5 della legge n. 10/1991, definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione provinciale in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, come previsto al comma 2 dell'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

4. Per la redazione del PER, la giunta regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni nonché stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.

5. Il PER può essere attuato per singole azioni programmatiche definite progetti finalizzati, predisposti ed approvati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

## Art. 3.

*Finanziamento degli interventi regionali in materia di energia*

1. Alle esigenze di spesa relative alle attività delegate alla Regione in materia di energia ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è destinata, con legge di bilancio, la quota del-

l'uno per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

2. La giunta regionale programma annualmente l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 in base ai criteri ed alle priorità individuate dal PER stabilendo i requisiti di ammissibilità e le modalità di finanziamento degli interventi.

3. Per l'attuazione dei progetti finalizzati di cui all'art. 2 sono disposti specifici capitoli di finanziamento nel bilancio regionale.

#### Art. 4.

##### Norma transitoria

1. Nelle more di approvazione del PER la giunta regionale è autorizzata ad attuare progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico con particolare riferimento ad interventi promossi da comuni o loro consorzi finalizzati alla riduzione di emissione di gas ad effetto serra.

2. La giunta regionale fissa con proprio provvedimento i criteri per la selezione e le modalità di attuazione dei progetti medesimi sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

#### Art. 5.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in lire 3.000.000.000 per l'anno 2000, si fa fronte mediante la riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 80230 «Fondo globale per le spese di investimento», partita n. 10 «Interventi per progetti innovativi nel settore dell'energia», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 sono istituiti il capitolo n. 22104 denominato «Redazione del piano energetico regionale», con stanziamento di lire 500.000.000 per competenza e per cassa e il capitolo n. 22106 denominato «Finanziamento di progetti pilota regionali in materia di energia», con stanziamento di lire 2.500.000.000 per competenza e cassa.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 32-bis della vigente legge di contabilità regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 27 dicembre 2000

GALAN

(Omissis).

01R0123

### LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 26.

**Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1999.**

(Omissis).

01R0124

## REGIONE MOLISE

### LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2000, n. 45.

**Integrazione dell'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2000, n. 9, concernente «Modifica all'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 14, ad oggetto: "Grande Giubileo del 2000 - Snellimento delle procedure urbanistiche ed amministrative"».**

(Pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del 16 novembre 2000)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO ED HA ANNOTATO QUANTO SEGUE:

«Il Governo ha tuttavia osservato che il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge n. 270/1997 per il completamento delle opere può comportare il definanziamento totale o parziale dell'intervento da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della citata legge».

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

*Integrazione del testo dell'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2000, n. 9*

1. Qualora entro la predetta data le opere non siano state completate e rese pienamente funzionali, i comuni possono fissare nuovi termini ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Tutte le opere realizzate ai sensi della presente legge devono avere il vincolo di destinazione d'uso da trascrivere presso l'ufficio ipoteca per la durata minima di dieci anni.

#### Art. 2.

##### Dichiarazioni d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 ottobre 2000

DI STASI

01R0027

**REGIONE PUGLIA**

**LEGGE REGIONALE 5 settembre 2000, n. 11.**

**Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.**

*(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 12 settembre 2000)*

*(Omissis).*

**01R0030**

**LEGGE REGIONALE 5 settembre 2000, n. 12.**

**Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1999.**

*(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 109 del 14 settembre 2000)*

*(Omissis).*

**01R0031**

**LEGGE REGIONALE 25 settembre 2000, n. 13.**

**Procedure per l'attuazione del programma operativo della Regione Puglia 2000-2006.**

*(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 26 settembre 2000)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

**HA APPOSTO IL VISTO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**TITOLO I**

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006 (POR)**

**Art. 1.**

**Finalità**

1. La presente legge disciplina modalità e procedure dell'attuazione degli interventi previsti nel Programma operativo della Regione Puglia 2000-2006, di seguito denominato POR.

**Art. 2.**

**Approvazione e attuazione del POR**

1. Il POR è approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione, che è trasmessa al consiglio regionale a titolo informativo.

2. La giunta regionale è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione del POR e in particolare delle attività indicate all'art. 34 del regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali.

3. L'attuazione degli assi e delle misure in cui si articola il POR è disciplinata esclusivamente dalla presente legge e dal complemento di programmazione di cui all'art. 4, in deroga anche ad eventuali norme previste dalle leggi regionali di settore ove in contrasto.

**Art. 3.**

**Informazione al consiglio regionale sull'attuazione del POR**

1. La giunta regionale approva e trasmette al consiglio regionale, entro centoventi giorni dalla fine dell'anno civile, il rapporto annuale di esecuzione di cui all'art. 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Il consiglio regionale discute il rapporto annuale in specifica seduta e formula eventuali proposte.

**Art. 4.**

**Complemento di programmazione**

1. Il complemento di programmazione (Cdp) attua la strategia e gli assi prioritari del POR.

2. Il complemento di programmazione, oltre agli elementi previsti dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999, comprende quanto segue:

a) l'organizzazione amministrativa cui è demandata la responsabilità gestionale delle singole misure con individuazione dell'ufficio e/o struttura operativa responsabile;

b) le modalità di acquisizione dei progetti e i criteri di selezione dei medesimi nell'ambito delle singole misure;

c) il cronogramma delle attività da sviluppare per l'implementazione;

d) il sistema di gestione e di controllo finanziario per corrispondere alle esigenze di assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari.

3. Il piano finanziario del complemento di programmazione deve essere formulato sulla base di previsioni attendibili e coerenti con le disposizioni in materia di gestione finanziaria di cui al capo II del titolo III del regolamento (CE) n. 1260/1999.

4. Il complemento di programmazione è predisposto dalla giunta regionale, previa consultazione del comitato regionale di concertazione di cui all'art. 5. Il documento è quindi sottoposto alle valutazioni del comitato di sorveglianza di cui all'art. 7, che può chiederne un adeguamento.

5. La giunta regionale, valutata la pertinenza e l'efficacia delle richieste di adeguamento di cui al comma 4, approva il complemento di programmazione con propria deliberazione da trasmettere a titolo informativo al consiglio regionale.

6. Le modifiche e gli adeguamenti da apportare al complemento di programmazione sono approvate con le stesse modalità di cui ai commi 4 e 5.

**TITOLO II**

**COINVOLGIMENTO DELLE PARTI SOCIO-ECONOMICHE E ISTITUZIONALI**

**Art. 5.**

**Comitato regionale di concertazione**

1. In attuazione dell'art. 8, comma 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la giunta regionale istituisce con propria deliberazione il comitato regionale di concertazione cui sono chiamati a far parte i rappresentanti:

a) dell'ANCI, UPI, UNCEM regionali;

b) delle organizzazioni sindacali;

c) delle organizzazioni professionali;

d) del forum del terzo settore e in particolare delle organizzazioni ambientali;

e) degli organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;

f) delle autonomie funzionali di cui alla deliberazione CIPE 14 maggio 1999.

2. Le parti economiche e sociali sono individuate tenuto conto della rappresentatività degli interessi e degli utenti nella gestione degli interventi programmati.

3. Il comitato è convocato dal presidente della Regione, che lo presiede, di norma a cadenza trimestrale.

4. Al comitato spetta il compito di:

a) esprimersi sul complemento di programmazione e sulle eventuali proposte di adeguamento;

b) formulare proposte per la regolare e corretta attuazione del programma;

c) proporre eventuali modificazioni al complemento di programmazione;

d) indicare le rappresentanze sociali ed economiche in seno al comitato di sorveglianza di cui all'art. 9.

#### Art. 6.

##### *Trasparenza e comunicazioni*

1. Il POR e il complemento di programmazione sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia, dandone adeguata informazione ai potenziali beneficiari, alle organizzazioni professionali, alle parti economiche e sociali, agli organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e alle organizzazioni del forum del terzo settore.

2. Le azioni in materia di comunicazione e pubblicità devono essere realizzate in ottemperanza degli articoli 34 e 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e del regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, dando adeguato rilievo alla diffusione delle informazioni attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

### TITOLO III ATTUAZIONE DEL POR

#### Art. 7.

##### *Direzione delle funzioni amministrative*

1. L'attuazione del POR si esplica attraverso la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio, la valutazione e il controllo ed è demandata ai seguenti soggetti:

a) giunta regionale;

b) comitato di sorveglianza;

c) area di coordinamento delle politiche comunitarie;

d) settori e strutture responsabili della gestione di misure;

e) nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

f) autorità ambientale regionale.

#### Art. 8.

##### *Compiti della giunta regionale*

1. La giunta regionale, al fine di assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo dei fondi strutturali e la regolarità delle operazioni finanziate, provvede a:

a) organizzare, sulla base di quanto previsto dal POR e dal complemento di programmazione, le strutture amministrative anche attraverso la partecipazione diretta, con l'apporto di risorse umane e altri servizi, delle organizzazioni no-profit e del terzo settore;

b) fissare i termini entro i quali i soggetti attuatori devono completare gli adempimenti di propria competenza;

c) stabilire le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti;

d) disciplinare la regola del silenzio-assenso in caso di mancata pronuncia di pareri di competenza regionale nei termini stabiliti;

e) fissare i termini entro i quali devono essere notificate a tutti gli interessati le pronunce positive o negative, con indicazione, per queste ultime, delle possibilità di ricorso esistenti e delle relative modalità.

#### Art. 9.

##### *Comitato di sorveglianza*

1. I compiti di sorveglianza indicati nell'art. 35 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e nel Quadro comunitario di sostegno - Italia, obiettivo 1, 2000-2006, sono svolti dal comitato di sorveglianza (Cds) del POR.

2. La composizione del comitato di sorveglianza, presieduto dal presidente della Regione, è stabilita nel POR.

3. Il presidente della Regione, entro e non oltre novanta giorni dalla data della decisione della Commissione europea di partecipazione dei fondi strutturali, istituisce il comitato di sorveglianza.

4. Le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle deliberazioni del comitato di sorveglianza sono stabilite nel POR e nel regolamento interno, adottato dallo stesso comitato nel corso della prima riunione.

5. Il comitato di sorveglianza e il comitato regionale di concertazione di cui all'art. 5 si avvalgono del supporto organizzativo e tecnico dell'area di coordinamento delle politiche dei fondi strutturali comunitari, nonché dei settori preposti all'attuazione delle misure del POR, per l'approfondimento delle tematiche relative all'attuazione del POR, per l'elaborazione delle proposte di adattamento e di revisione del programma e del complemento di programmazione.

6. La giunta regionale per le finalità di cui al comma 5 istituisce specifiche segreterie tecniche.

#### Art. 10.

##### *Area di coordinamento delle politiche comunitarie*

1. L'area di coordinamento delle politiche comunitarie svolge compiti di gestione programmatica e finanziaria. Il POR stabilisce l'organizzazione operativa dell'area stessa e definisce le funzioni amministrative e tecniche cui deve assolvere.

#### Art. 11.

##### *Settori e strutture responsabili della gestione di misure*

1. I settori, gli uffici e le strutture individuate dal POR e dal complemento di programmazione assumono responsabilità primaria in ordine alla gestione, dalla fase di predisposizione dei bandi di selezione dei progetti e individuazione delle iniziative da ammettere a finanziamento alla certificazione delle spese.

2. Il POR e il complemento di programmazione specificano i compiti e le funzioni dei soggetti di cui al comma 1.

#### Art. 12.

##### *Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici*

1. In attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è istituito presso il settore programmazione il nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

2. Il nucleo svolge i compiti attribuiti dalla legge n. 144 del 1999, dal quadro comunitario di sostegno Italia, ob. 1, 2000-2006, e dal POR.

3. Il nucleo, presieduto dal dirigente del settore programmazione, è composto da dirigenti regionali e da cinque esperti esterni di adeguata e comprovata competenza tecnica e operativa nelle seguenti specializzazioni:

a) analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale e settoriale;

b) valutazione di programmi e progetti e di analisi di fallibilità e di monitoraggio;

c) valutazione multicriteria;

d) materie giuridico-economiche e/o diritto amministrativo;

e) economia e analisi ambientale.

4. Il nucleo esprime il proprio parere sui progetti di investimento di importo netto superiore a L. 10 miliardi ritenuti ammissibili nell'ambito delle misure del POR.

5. Il nucleo stabilisce in un proprio regolamento i principi e le modalità secondo cui esplicherà le attività di propria competenza.

6. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina i componenti del nucleo e contestualmente ne determina i compensi.

#### Art. 13.

##### *Autorità ambientale regionale*

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, designa la struttura regionale e il responsabile della medesima cui sarà demandato il ruolo di autorità ambientale regionale nel quadro dei fondi strutturali 2000-2006.

2. I compiti dell'autorità ambientale sono definiti nel quadro comunitario di sostegno - Italia, ob. 1, 2000-2006, e nel POR.

3. La giunta regionale, su proposta dell'autorità ambientale, autorizza la stipula di specifiche convenzioni con dipartimenti del politecnico e delle università pugliesi, con l'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e centri pubblici di ricerca, operanti nel settore ambiente, al fine di assicurare qualificata assistenza tecnica e amministrativa all'autorità ambientale nello svolgimento dei propri compiti.

#### Art. 14.

##### *Attività di monitoraggio*

1. L'attività di monitoraggio deve concorrere:

a) a garantire una efficace ed efficiente azione di coordinamento, di valutazione del programma e di assunzione di iniziativa da parte del comitato di sorveglianza e del comitato regionale di concertazione;

b) ad assicurare una mirata e completa informazione sull'avanzamento del programma;

c) a rendere efficace ed efficiente il sistema dei controlli ex art. 38 del regolamento (CE) n. 1260/99 e la gestione finanziaria del POR.

2. Le attività di rilevazione, da effettuarsi sulla base degli indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e, ove possibile, di risultato e di impatto, così come individuati dal complemento di programmazione, sono esercitate dai settori, uffici e strutture di cui all'art. 11.

3. La raccolta dei dati è incentrata presso l'area di coordinamento delle politiche comunitarie. La stessa area coordina il sistema informatizzato di monitoraggio, vigila sul funzionamento delle strutture specificamente dedicate alle attività di monitoraggio e sulle modalità di rilevazione dei dati ed è responsabile della trasmissione dei dati aggregati alle amministrazioni dello Stato interessate e alla Commissione europea, secondo modalità convenute.

#### Art. 15.

##### *Sistema di valutazione*

1. Le procedure, i metodi, i contenuti e il percorso temporale della valutazione del POR devono conformarsi a quelli indicati nel QCS - Italia, ob. 1, 2000-2006.

2. Il nucleo regionale di valutazione di cui all'art. 12 definisce le metodologie e le tecniche per la valutazione e assicura che la stessa sia svolta con il supporto di adeguati e congruenti indicatori, di dati statistici e informazioni.

#### Art. 16.

##### *Sistema del controllo finanziario*

1. L'attività di controllo comprende la gestione a livello di misura, il controllo ordinario sulla gestione e la verifica dell'efficacia del sistema gestionale.

2. L'organizzazione funzionale e operativa del sistema di controllo, da definirsi nel POR e nel complemento di programmazione, deve garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia di sana e buona gestione finanziaria e, in particolare, dell'art. 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. La verifica dell'efficacia del sistema di controllo della gestione del POR e della regolarità delle operazioni finanziate è demandata ad una specifica struttura, da identificarsi nel POR, funzionalmente indipendente dai settori e uffici di gestione e certificazione delle spese.

4. I controlli di competenza della struttura di cui al comma 3 sono eseguiti con le modalità previste dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 2185/96 e secondo i criteri esplicitati nel POR, fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di verifica amministrativo-contabile.

### TITOLO IV REGIMI DI AIUTO

#### Art. 17.

##### *Funzioni regionali in materia di incentivazione*

1. Ai fini di una gestione unitaria degli interventi e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di conferimento e riordino delle funzioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dei relativi regolamenti di attuazione, per il triennio 2000-2002 sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere previsti dal POR, ritenuti conformi dalla Commissione europea.

2. Gli aiuti sono concessi alle imprese, nel rispetto dei vincoli, delle limitazioni e delle restrizioni settoriali previsti e disciplinati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

#### Art. 18.

##### *Procedure di concessione degli aiuti*

1. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 nella tipologia automatica, valutativa e negoziale.

2. È consentita altresì la concessione di contributi in conto capitale, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della legge n. 144 del 1999, anche ad integrazione dei contributi in conto interessi di competenza statale.

#### Art. 19.

##### *Convenzioni con soggetti esterni*

1. La giunta regionale è autorizzata ad affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l'istruttoria delle domande di finanziamento e l'erogazione degli aiuti di cui alla presente legge, anche a sostegno dell'attività di garanzia di consorzi fidi.

2. I soggetti esterni, da selezionare secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, devono essere in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di serietà.

3. Le graduatorie delle domande ritenute ammissibili sono approvate dal dirigente di settore competente per materia.

#### Art. 20.

##### *Procedura automatica e procedura valutativa*

1. Il complemento di programmazione definisce:

a) le iniziative per le quali la concessione dei contributi avviene con procedura automatica, in base a criteri di selezione predeterminati e con l'accertamento dei requisiti soggettivi dei richiedenti secondo l'art. 4 del decreto legislativo n. 123 del 1998;

b) i casi nei quali è necessaria l'applicazione della procedura valutativa secondo l'art. 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998 al fine di promuovere iniziative in specifici ambiti settoriali e/o territoriali ritenuti prioritari e di sopperire alla eventuale carenza di iniziative private;

c) l'intensità degli aiuti, l'ammontare della spesa ammissibile, i criteri di priorità, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi.

2. I bandi emanati in attuazione delle procedure di cui al comma 1 devono avere adeguata evidenza pubblica.

#### Art. 21.

##### *Procedura negoziale*

1. Per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale o settoriale nell'ambito di forme di programmazione concertata e in particolare nei casi in cui è previsto l'intervento mediante programmi integrati o altre forme di collaborazione tra più soggetti per realizzare obiettivi di crescita produttiva anche tramite la realizzazione di infrastrutture, si applica agli interventi di imprese singole o associate la procedura negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

2. La procedura negoziale si applica nei seguenti casi:

- a) realizzazione di impianti e infrastrutture per il risanamento, la tutela, la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente naturale;
- b) interventi integrati promossi da consorzi di PMI;
- c) interventi integrati in campo turistico, culturale, ambientale e di riassetto idrogeologico del territorio.

3. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma precedente coinvolgano le competenze di enti locali, devono essere definiti, nell'ambito delle forme di programmazione concertata di cui al comma 1, gli impegni di tali enti in ordine alle infrastrutture di supporto volte a favorire la localizzazione degli interventi.

4. Per l'attuazione dei progetti integrati territoriali individuati dal POR si applicano le procedure di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 4.

#### Art. 22.

##### *Ispezione e controlli*

1. In ogni fase procedimentale devono essere disposti controlli ed ispezioni sui soggetti che hanno ottenuto aiuti al fine di verificare le condizioni per la fruizione dei medesimi, sull'attività dei soggetti esterni convenzionati di cui all'art. 19 e sulla regolarità dei procedimenti.

2. Con deliberazione di giunta regionale vengono stabilite le modalità per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni.

#### Art. 23.

##### *Divieto di cumulo*

1. Gli aiuti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti concessi allo stesso titolo e per le stesse opere:

- a) dalle amministrazioni statali e dalla Unione europea su altri programmi che utilizzano i fondi strutturali;
- b) dalla Regione, dallo Stato e da altri enti pubblici indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali e nazionali.

#### Art. 24.

##### *Vincoli di destinazione*

1. La concessione degli aiuti di cui alla presente legge comporta l'apposizione del vincolo di utilizzazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria a far data dalla riscossione del contributo, nei seguenti termini:

- a) per cinque anni per macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati;
- b) per dieci anni per strutture, stabilimenti, altri tipi di beni immobili comunque denominati.

2. L'inosservanza dei vincoli di cui al comma 1 o il trasferimento dell'impresa fuori della Regione Puglia comporta la decadenza dei benefici e l'obbligo della restituzione del contributo ottenuto, in misura proporzionale al periodo previsto non decorso.

3. Con deliberazione di giunta regionale vengono stabilite le modalità per l'accertamento della decadenza e il recupero delle somme erogate.

#### Art. 25.

##### *Promozione turistica*

1. Le iniziative e le manifestazioni di promozione turistica, da finanziare sia nell'ambito del POR sia con le risorse ordinarie del bilancio regionale, sono individuate dalla giunta regionale su proposta dell'assessorato regionale al turismo e, per quelle da svolgere all'estero, previa intesa, ove richiesta dalle normative vigenti, con gli organi statali competenti.

2. La giunta regionale stabilisce altresì le modalità di attuazione delle iniziative e delle manifestazioni di cui al comma 1.

#### Art. 26.

##### *Attuazione del piano di sviluppo rurale*

1. Le procedure di cui alla presente legge sono applicate, in quanto compatibili, anche per la concessione degli aiuti previsti dal piano di sviluppo rurale (PSR) di cui ai regolamenti (CE) 1257/99 e 1750/99, relativamente alle misure di accompagnamento degli interventi strutturali.

2. La sorveglianza sul PSR viene effettuata secondo le procedure del POR.

#### TITOLO V

### DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

#### Art. 27.

##### *Presentazione, selezione e ammissibilità*

1. La selezione delle proposte di finanziamento avviene, ove non diversamente disposto dal complemento di programmazione, a seguito di richiesta, da parte dei soggetti attuatori indicati nelle schede di misura del complemento di programmazione, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno civile per la durata del periodo programmato.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, i soggetti attuatori indicati nelle schede di misura del complemento di programmazione devono presentare richiesta di ammissione a finanziamento a partire dal quindicesimo giorno ed entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia del complemento di programmazione.

3. Potranno accedere alle procedure di selezione delle proposte di finanziamento i soggetti attuatori che avranno attestato di essere in possesso di progetti elaborati a livello definitivo.

4. Sono esclusi dalla procedura di cui ai commi precedenti gli interventi infrastrutturali inseriti nei progetti integrati individuati dal POR e le azioni a titolarità regionale individuate nel complemento di programmazione.

5. Il complemento di programmazione definisce:

- a) i soggetti abilitati a presentare richiesta di finanziamento;
- b) la documentazione da presentare ai fini dell'ammissibilità in graduatoria;
- c) le tipologie d'intervento ammissibili a finanziamento;
- d) i criteri di selezione per la formulazione delle graduatorie delle domande di finanziamento;
- e) le spese ammissibili a finanziamento.

6. Le graduatorie sono approvate, con cadenza annuale, dal dirigente di settore entro sessanta giorni dal termine indicato nei commi 1 e 2.

7. Le graduatorie approvate costituiscono ammissibilità a finanziamento per gli interventi infrastrutturali inferiori a dieci miliardi. Per gli interventi superiori a tale soglia, l'ammissibilità resta subordinata al parere del nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 12.

8. Il termine di cui al comma 6 può essere prorogato per una sola volta per ulteriori trenta giorni, previo provvedimento motivato del dirigente di settore.

9. Il finanziamento è assentito per gli interventi infrastrutturali inclusi in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse annuali previsto nei piani finanziari di misura. Il relativo provvedimento formale di concessione del finanziamento deve essere comunicato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

10. In fase di prima applicazione della presente legge il finanziamento è assentito per gli interventi inclusi in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse riferite alle prime due annualità previste nei piani finanziari di misura.

11. I soggetti attuatori degli interventi ritenuti ammissibili e non finanziati possono partecipare alla selezione dell'anno successivo presentando domanda di conferma nei termini fissati al comma 1.

#### Art. 28.

##### *Progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi*

1. Alla progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi infrastrutturali previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di opere e lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge.

#### Art. 29.

##### *Responsabile unico del procedimento*

1. Per ogni intervento infrastrutturale previsto dalla presente legge deve essere individuato il responsabile unico del procedimento ai sensi delle disposizioni, anche regolamentari, di cui alla legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 30.

##### *Pareri sui progetti*

1. Ai fini dell'approvazione dei progetti degli interventi infrastrutturali previsti dalla presente legge, il responsabile del procedimento richiede il parere del dirigente dell'ufficio del genio civile competente per territorio, nel caso in cui l'opera non rientri nelle competenze professionali del dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente.

2. Per opere di eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico, il responsabile del procedimento può richiedere, ove ricorrano giustificati motivi, il parere del comitato regionale tecnico amministrativo sul progetto sviluppato a livello definitivo.

3. I soggetti che svolgono attività di pubblico interesse diversi da comuni, province, comunità montane e consorzi fra di essi sono tenuti ad acquisire, sui progetti relativi agli interventi di cui alla presente legge, il parere del dirigente dell'ufficio del genio civile competente per territorio.

#### Art. 31.

##### *Termini e modalità di ammissione a finanziamento*

1. I termini per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono fissati come segue:

a) trenta giorni per gli adempimenti di competenza dei settori o strutture responsabili delle singole misure, concernenti emissione di comunicazioni, provvedimenti di erogazione del finanziamento e di omologazione delle spese;

b) sessanta giorni dalla data di ammissione a finanziamento, per la redazione ed approvazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 16 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, da parte dei soggetti attuatori;

c) novanta giorni per l'appalto e consegna dei lavori da parte dei soggetti attuatori.

2. Il complemento di programmazione definisce le modalità di attuazione con riferimento ai termini fissati al comma 1.

3. I finanziamenti concessi ai sensi del presente titolo sono ridotti delle somme rivenienti da economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

#### Art. 32.

##### *Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese*

1. I soggetti attuatori, dopo l'espletamento della gara di appalto, approvano il nuovo quadro economico di spesa depurato delle economie conseguite.

2. L'erogazione dei contributi avviene con le seguenti modalità:

a) anticipazione pari al sette per cento del costo dell'intervento rideterminato ai sensi del comma 1, previa attestazione da parte del responsabile del procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;

b) erogazioni successive quadrimestrali fino al novantacinque per cento del costo rideterminato ai sensi del comma 1, pari alle spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per l'intervento finanziato;

c) erogazione finale del cinque per cento disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dai dirigenti dei settori o strutture responsabili delle singole misure, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento.

#### Art. 33.

##### *Varianti in corso d'opera*

1. Sono ammesse varianti in corso d'opera solo nei casi previsti dall'art. 25 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Non sono ammissibili a finanziamento le maggiori spese conseguenti alle varianti di cui al comma 1, lettera d), dell'art. 25 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Alle eventuali maggiori spese derivanti da varianti suppletive ammissibili ai sensi dell'art. 25 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni si fa fronte con le economie conseguite nel corso dell'esercizio ovvero a valere sulle risorse delle successive annualità.

#### Art. 34.

##### *Collaudi*

1. Il collaudo tecnico-amministrativo degli interventi infrastrutturali, oltre ai collaudi tecnici specifici a norma della legislazione vigente, deve essere espletato secondo le modalità previste dalla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Il collaudatore è nominato dalla stazione appaltante all'interno delle proprie strutture. Per le operazioni di collaudo di opere di particolare tipologia e categoria i soggetti attuatori applicano il comma 5 dell'art. 188 del regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.

3. Ove sia accertato, dal responsabile del procedimento, carenza di organico per l'espletamento dell'attività di collaudo, i soggetti attuatori individuano, nell'ambito dell'albo regionale dei collaudatori, il professionista ovvero i professionisti cui conferire l'incarico di collaudo.

#### Art. 35.

##### *Controlli e revocche dei finanziamenti*

1. I settori o strutture responsabili delle singole misure, prima dell'emissione del provvedimento di omologazione di spesa per l'intervento finanziato, dispongono controlli in loco degli interventi finanziati, finalizzati alla verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori.

2. I contributi concessi sono revocati con provvedimento motivato dei settori o strutture responsabili delle singole misure ove, nel corso dei controlli disposti ai sensi del comma 1, venga accertato, in qualsiasi modo, il mancato rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

## Art. 36.

*Finanza di progetto*

1. Il complemento di programmazione individua singole opere o tipologie di opere di cui si prevede l'attuazione attraverso la finanza di progetto.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è disciplinata dalle specifiche disposizioni, anche regolamentari, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per le opere individuate nel complemento di programmazione, i soggetti promotori presentano le loro proposte ai soggetti attuatori designati nel complemento di programmazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

4. Per le tipologie di opere previste nelle schede di misura del complemento di programmazione, i soggetti promotori possono presentare le loro proposte, nei termini indicati al comma 3, ai soggetti attuatori, nel caso in cui questi ultimi abbiano inserito l'opera in strumenti di programmazione formalmente approvati.

5. Ai fini della selezione delle proposte di finanziamento da attuare attraverso la finanza di progetto, i soggetti attuatori devono attestare di aver proceduto alla valutazione della fattibilità delle proposte presentate dai soggetti promotori.

6. I soggetti attuatori, prima dell'indizione della gara per l'aggiudicazione della concessione, devono acquisire il parere del nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 12.

## Art. 37.

*Partecipazione finanziaria dei soggetti attuatori*

1. La copertura finanziaria di almeno il 15 per cento del costo pubblico dell'investimento da parte dei soggetti attuatori costituisce criterio di priorità per l'ammissione a finanziamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti attuatori devono allegare alla domanda di finanziamento atto amministrativo esecutivo che attesti l'impegno o la prenotazione di impegno della relativa spesa.

3. La quota di copertura di cui al comma 1 è ridotta al 7 per cento per le amministrazioni municipali che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) aver costituito, anche in forma associata, lo sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998; realizzando la struttura e avendo nominato il responsabile del procedimento;

b) aver attivato e reso operativo l'ambito territoriale ottimale di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione delle leggi regionali 13 agosto 1993, n. 17 e 18 luglio 1996, n. 13, attraverso l'istituzione dell'organismo rappresentante la forma di cooperazione prescelta, la determinazione della tariffa d'ambito e la predisposizione e approvazione da parte dello stesso organismo sia del piano finanziario sia del modello gestionale e organizzativo connesso;

c) aver sottoscritto, nei casi in cui nei territori comunali ricadano aree protette regionali, i documenti di indirizzo a seguito della conclusione delle pre-conferenze previste dall'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19.

4. La quota di copertura di cui al comma 1 è ridotta al 2 per cento nel caso in cui le amministrazioni municipali soddisfino due delle condizioni di cui al comma 3.

## Art. 38.

*Coordinamento tecnico-scientifico*

1. Ai fini di un coerente sviluppo delle infrastrutture infotelematiche regionali e dei servizi della pubblica amministrazione su rete telematica, nell'ambito esclusivo della realizzazione della RUPAR, è affidato a Tecnopolis, per i compiti e le attività fissati dalla giunta regionale, il coordinamento tecnico-scientifico degli interventi previsti dai complementi di programmazione.

## TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE  
NULLA-OSTA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

## Art. 39.

*Sportello unico*

1. Al fine di promuovere il consolidamento e la crescita del sistema produttivo nonché l'insediamento di nuove iniziative, la giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione provvede a:

a) fissare le modalità di rilascio degli atti autorizzativi o di consenso, comunque denominati, di competenza dell'amministrazione regionale a seguito di richiesta della struttura responsabile del procedimento di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

b) definire, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, le forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico;

c) stabilire, in attuazione dell'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, i criteri per l'individuazione degli impianti produttivi di beni e servizi a struttura semplice.

2. La deliberazione della giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

## Art. 40.

*Variante agli strumenti urbanistici*

1. Nel caso in cui le opere pubbliche infrastrutturali finanziate nell'ambito dei fondi strutturali 2000-2006 non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici approvati, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante urbanistica. La delibera di adozione è pubblicata il giorno successivo e depositata per dieci giorni presso la segreteria comunale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avvisi affissi nei luoghi pubblici e all'albo pretorio del comune. Nei successivi dieci giorni possono essere presentate osservazioni. Scaduti i termini predetti, il consiglio comunale approva in via definitiva il progetto decidendo contestualmente sulle osservazioni prodotte.

2. La deliberazione di approvazione definitiva del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico vigente e non è soggetta a controllo, autorizzazione e approvazione regionale.

3. Nel caso in cui le opere infrastrutturali pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 156, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), ricadano in aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo, il relativo nulla-osta è rilasciato dal comune.

4. Per l'acquisizione di eventuali ulteriori pareri previsti da disposizioni e norme di legge, il sindaco può indire, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica conferenza di servizi.

## Art. 41.

*Valutazione di impatto ambientale*

1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale», successivamente modificato e integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 1999, per gli interventi e opere ammessi al finanziamento nell'ambito dei fondi strutturali 2000-2006:

a) la domanda contenente il progetto dell'opera e la relazione e/o lo studio d'impatto ambientale è depositata a cura del proponente presso l'autorità competente in materia di VIA - Assessorato regionale all'ambiente, settore ecologia, nonché presso la provincia e il comune interessato e, nel caso di aree protette, presso gli enti gestori, che dovranno esprimere il proprio parere;

b) contemporaneamente, nel caso di interventi ricadenti nelle tipologie di cui all'allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, così come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, il proponente provvede a far pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento, nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.

2. Per gli interventi ed opere ricadenti nella tipologia di cui all'allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, così come modificato e integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, che non ricadono in aree naturali protette, la Regione, visti i pareri espressi dalle amministrazioni provinciali e municipali, decide entro trenta giorni dalla data di deposito della domanda se le caratteristiche del progetto richiedono o meno lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale e, in caso di esclusione, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti delle opere e/o impianti.

3. Per gli interventi e le opere ricadenti nelle tipologie di cui al comma 1, lettera b), e per quelli di cui al comma 2 che necessitano di procedura VIA, il predetto termine di trenta giorni decorre dopo venti giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani e del deposito della domanda di cui al comma 1, lettera a), utili per la presentazione di eventuali osservazioni.

4. I pareri delle amministrazioni provinciali e municipali devono essere forniti all'assessorato regionale all'ambiente entro quindici giorni dalla data di avvenuto deposito degli atti. Decorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente.

5. Tutti gli interventi e le opere ricadenti negli ambiti territoriali individuati con decreto ministeriale 3 aprile 2000 come SIC (siti d'importanza comunitaria) o come ZPS (zone di protezione speciale), rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE, sono assoggettati a valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1997, n. 357.

6. Per gli interventi e le opere assoggettati a verifica VIA e/o a procedure di VIA, ricadenti negli ambiti territoriali di cui al comma 5, la relazione ambientale e/o lo studio di impatto ambientale devono contenere anche la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

7. Il settore ecologia, per lo svolgimento dei compiti relativi alle attività di verifica e valutazione di cui ai commi precedenti, si avvale del nucleo di valutazione di impatto ambientale istituito con provvedimento della giunta regionale.

8. Il nucleo di valutazione di impatto ambientale è presieduto dal dirigente del settore ecologia ed è composto da dirigenti e funzionari regionali nonché da tre docenti universitari esperti in scienze naturali, medicina del lavoro e impianti tecnologici.

9. Con il provvedimento di istituzione del nucleo di valutazione di impatto ambientale sono definiti i compiti dello stesso, sono nominati i suoi componenti e sono determinati i compensi da corrispondere agli esperti esterni.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

#### Art. 42.

##### *Attuazione*

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professionale, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, gli interventi del POR cofinanziati con il FSE sono attuati dall'assessorato regionale al lavoro e formazione professionale.

2. Per gli interventi in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego si applica la legge regionale 5 maggio 1999, n. 19.

3. Le iniziative cofinanziate dal FSE e trasversali agli altri assi prioritari del POR sono attuate dall'assessorato al lavoro e formazione professionale, sentiti gli assessorati competenti per settore.

#### Art. 43.

##### *Ambiti di intervento*

1. Gli interventi cofinanziati dal FSE, così come indicati nel POR e nel complemento di programmazione riguardano:

a) sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro che si reinseriscono nel mercato del lavoro;

b) promozione nell'accesso al mercato del lavoro delle persone che rischiano l'esclusione sociale;

c) promozione e integrazione dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione nell'ottica dello sviluppo di una politica di apprendimento per l'intero arco della vita;

d) promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro, della qualificazione delle risorse umane nella ricerca e nello sviluppo tecnologico;

e) favorire e rafforzare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre la segregazione verticale e orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro.

2. Il piano pluriennale per le politiche del lavoro e formative integrate con i sistemi educativi è costituito, per il periodo 2000-2006, dal POR e dal relativo complemento di programmazione.

3. La Regione emana direttive pluriennali di attuazione per le attività formative. Tali direttive e le eventuali modifiche e/o integrazioni sono approvate dalla giunta regionale e pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

4. Per le iniziative non cofinanziate dal FSE per il periodo 2000-2006, si applica la disciplina della legge regionale n. 19 del 1999.

#### Art. 44.

##### *Adeguamento del sistema della formazione professionale regionale*

1. La Regione completerà il processo di accreditamento delle sedi operative delle strutture formative entro il 30 giugno 2003. Dopo tale data solo le strutture operative accreditate potranno realizzare attività di formazione professionale.

2. Le strutture accreditate saranno inserite in apposito albo approvato dalla giunta regionale e dalla stessa aggiornato con la periodicità definita nelle direttive di cui al comma 3.

3. La giunta regionale emanerà specifiche direttive contenenti gli standard minimi, le procedure e i tempi per l'accreditamento delle strutture operative di formazione professionale.

4. Nel periodo transitorio potranno concorrere alla realizzazione delle attività di formazione professionale le strutture formative che avranno dichiarato formalmente, secondo le indicazioni delle direttive di cui al comma 3, di aver avviato le procedure per l'accreditamento.

#### Art. 45.

##### *Aiuti alla formazione*

1. Nell'ambito del POR sono finanziati interventi in favore dei lavoratori occupati delle imprese localizzate sul territorio regionale con particolare attenzione alle PMI, dei titolari delle PMI, delle PMI e delle grandi imprese, finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) aggiornamento delle qualifiche e acquisizione di nuove competenze da parte dei lavoratori occupati (compresi i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i prestatori di lavoro temporaneo);

b) sostegno all'occupabilità dei lavoratori interessati da forme contrattuali flessibili;

c) promozione dell'utilizzo di nuovi modelli organizzativi delle prestazioni lavorative;

d) sostegno di nuove iniziative di rimodulazione dei tempi di lavoro in impresa.

2. In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione 98/C 343/7 dell'11 novembre 1998, la Regione stabilisce che gli interventi di formazione di cui al comma 1 devono realizzarsi secondo le seguenti intensità lorde massime di aiuto, in percentuale dei costi sovvenzionabili:

a) grandi imprese: 35 per cento per la formazione specifica e 60 per cento per la formazione generale;

b) piccole e medie imprese: 45 per cento per la formazione specifica e 80 per cento per la formazione generale.

3. Le intensità di cui al comma 2 possono essere aumentate di dieci punti percentuali quando i destinatari della formazione sono i disabili, soggetti privi di titolo di studio o con bassa qualificazione, soggetti provenienti da uno stato di disoccupazione di lunga durata, donne interessate da un processo di reinserimento professionale.

4. Ai fini della distinzione tra i tipi di formazione di cui al comma 2 si definisce:

a) formazione specifica: quella che comporta l'acquisizione di competenze professionali spendibili principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria, restando la possibilità di trasferire le competenze acquisite attraverso questo tipo di formazione ad altre imprese o ad altri settori di lavoro estremamente ridotta;

b) formazione generale: quella che assicura l'acquisizione di competenze che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria ed è connessa al funzionamento generale dell'impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o ad altri settori di lavoro e che pertanto contribuisce a migliorare l'occupabilità dei destinatari. Il percorso per la formazione generale si conclude con idonea certificazione rilasciata dalla Regione o da autorità pubblica da essa delegata.

5. L'aiuto concerne il rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione delle attività formative. La dimostrazione di spesa sostenuta avverrà — secondo quelli che sono i costi di diretta imputazione all'attività formativa documentati con titoli di spesa validi anche dal punto di vista fiscale e regolarmente quietanzati e formalizzati — al termine dell'attività formativa in un «rendiconto generale delle spese». La Regione definisce gli eventuali limiti parametrici entro cui contenere i rimborsi suddetti nell'ambito degli specifici bandi e/o direttive per la realizzazione delle attività.

6. I costi sovvenzionabili sono quelli indicati nel complemento di programmazione.

#### Art. 46.

##### *Aiuti all'occupazione*

1. Nell'ambito del POR sono finanziate iniziative che riguardano aiuti alla creazione di posti di lavoro aggiuntivi non legati ad un investimento nelle attività e alle condizioni previste nel complemento di programmazione.

2. Le provvidenze sono erogate per assunzioni supplementari e definitive, secondo i tassi di aiuto e le modalità previste nel complemento di programmazione.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge e dal complemento di programmazione si rimanda agli orientamenti della Commissione UE in materia di aiuti all'occupazione vigenti nel periodo di attuazione del POR.

#### Art. 47.

##### *Aiuti alla creazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese*

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, mediante strumenti agevolativi specificamente definiti nel complemento di programmazione.

2. I tassi di aiuto, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e la tipologia delle spese ammissibili sono indicati nel complemento di programmazione.

#### Art. 48.

##### *Concessione degli aiuti all'occupazione*

1. Gli aiuti previsti dagli articoli 45, 46 e 47 sono concessi con le procedure valutative e negoziali di cui agli articoli 20 e 21.

2. L'istruttoria e l'erogazione degli aiuti sono affidate ad uno o più soggetti esterni selezionati come previsto dall'art. 19, comma 2.

3. Le graduatorie sono approvate dal dirigente di settore.

#### Art. 49.

##### *Procedure di selezione dei progetti di formazione e inserimento lavorativo*

1. Gli interventi formativi e di inserimento lavorativo, programmati con il POR e con il complemento di programmazione, possono essere realizzati con programmi annuali o pluriennali, predisposti a seguito di una procedura di selezione delle proposte progettuali presentate dai soggetti beneficiari sulla base di una chiamata per avviso pubblico contenente tutti gli elementi per la presentazione, ammissibilità, valutazione e finanziamento delle proposte stesse.

2. La valutazione delle proposte progettuali si realizza attraverso le seguenti fasi:

a) valutazione dell'ammissibilità formale della proposta;

b) valutazione della rispondenza e coerenza della proposta alle finalità del POR e dei relativi complementi di programmazione;

c) valutazione dei requisiti richiesti dal bando.

3. I progetti che superano positivamente le fasi di valutazione di cui al comma 2 vengono ammessi alla valutazione di merito.

4. Sulla base della valutazione di merito delle proposte, il dirigente di settore approva la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento che saranno inseriti nel programma annuale o pluriennale da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

5. Le richieste di intervento sono istruite dall'assessorato al lavoro e formazione professionale per la verifica dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, che può avvalersi anche di esperti esterni, mentre la valutazione di merito è effettuata da un nucleo di valutazione, istituito presso l'assessorato medesimo, composto da esperti interni alla Regione ed esterni. Gli esperti interni sono individuati tra i funzionari dell'assessorato al lavoro e alla formazione professionale con provvedimento del dirigente di settore. Gli esperti esterni sono selezionati in base a procedure ad evidenza pubblica.

6. L'attività di valutazione delle proposte deve essere svolta entro un mese dal termine ultimo di presentazione delle domande fissato dal bando.

7. La data di pubblicazione del programma nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi entro il termine perentorio di venti giorni. La definizione dei ricorsi, affidata al settore formazione professionale, deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento formale degli stessi.

8. Per i progetti di durata poliennale, qualora ammessi in graduatoria e finanziati, l'obbligazione giuridicamente vincolante sarà assunta con lo stesso atto di approvazione e finanziamento del progetto limitatamente alla quota da erogare per ciascuna annualità di realizzazione dello stesso, sulla base delle risorse annuali disponibili.

9. Dall'approvazione di un progetto di durata poliennale consegue la prenotazione, a favore del progetto stesso e del soggetto ammesso a finanziamento, delle risorse necessarie alla relativa attuazione per gli anni a valere sulle annualità finanziarie successive.

10. Nella fase transitoria del processo di accreditamento, l'esecuzione dei progetti è subordinata alla verifica dell'idoneità delle sedi operative per le attività formative, all'accettazione del controllo ispettivo da parte degli organi preposti e delle modalità di rilevazione e comunicazione alla Regione Puglia dei dati fisici e finanziari inerenti l'attività, da disciplinare con apposita convenzione.

## Art. 50.

*Piccoli sussidi*

1. Alcune azioni del POR sono attuate sotto forma di piccoli sussidi, sulla base del regolamento (CE) 12 luglio 1999, n. 1784, art. 4, comma 2.

2. I beneficiari di tali azioni sono le ONG, imprese sociali, cooperative di solidarietà, ONLUS, loro raggruppamenti e/o consorzi, raggruppamenti locali.

3. L'attuazione e la gestione dell'intervento sono affidate a uno o più intermediari, autorizzati conformemente all'art. 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

## Art. 51.

*Progetti interregionali*

1. Alcune iniziative previste nel POR possono essere realizzate anche tramite progetti interregionali.

2. I progetti interregionali sono quei progetti collocati in reti regionali o subregionali, a valenza territoriale e/o settoriale, che perseguono obiettivi formativi, educativi, occupazionali, di sviluppo economico e sociale.

3. La promozione dei progetti interregionali è di competenza della giunta regionale.

4. Per i progetti interregionali verranno definite forme specifiche di coordinamento interregionale, di accesso, attuazione, controllo, monitoraggio e valutazione.

## TITOLO VIII

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ

## Art. 52.

*Modifiche e integrazioni alla legge regionale di contabilità*

1. All'art. 45-bis, comma 1, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, le parole «su parere della commissione consiliare al bilancio» sono soppresse.

2. L'art. 71, comma 6, della legge regionale n. 17/1977 e successive modifiche e integrazioni viene così modificato:

a) le parole «di cui all'art. 25 del regolamento comunitario n. 2082/93 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite con le parole «di cui alle disposizioni comunitarie del regolamento n. 1260/99 di attuazione dei fondi strutturali»;

b) le parole «su parere della commissione consiliare al bilancio» sono soppresse.

3. All'art. 71, comma 12, della legge regionale n. 17/1977 e successive modifiche e integrazioni, le parole «con deliberazione della giunta regionale» sono sostituite con le parole «con atto dirigenziale».

## Art. 53.

*Modalità di rendicontazione*

1. Le spese connesse ai progetti e alle iniziative ammesse a finanziamento nell'ambito del POR sono ammissibili se effettivamente sostenute dal beneficiario finale dopo la data di ricezione della domanda di cofinanziamento del POR da parte della Commissione dell'Unione europea.

2. I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale. Tale rendicontazione va presentata anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente. In presenza di un avanzamento della spesa, tale rendicontazione deve riportare:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, attestante che le spese rendicontate sono ammissibili ed effettivamente sostenute dall'amministrazione o ente titolare dell'attuazione dell'intervento;

b) una contestuale domanda di pagamento a valere sulla spesa effettuata.

3. Al completamento del progetto finanziato, a prescindere dal livello di spesa raggiunto, che non potrà comunque essere superiore alla spesa ammessa, i soggetti di cui al comma 2 devono sottoscrivere una ulteriore dichiarazione attestante che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento.

4. Nel caso in cui non pervenga alla Regione nei termini previsti alcuna domanda di pagamento, l'avanzamento della spesa viene considerato nullo e non si procede ad alcuna liquidazione prima del quadri-mestre successivo. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessuna domanda di pagamento a valere su un avanzamento nell'attuazione del progetto finanziato, tutto o parte dell'acconto, in funzione dei progressi realizzati nell'attuazione dell'intervento, è rimborsato, al lordo degli interessi eventualmente maturati, alla Regione da parte del soggetto attuatore.

## Art. 54.

*Modalità di liquidazione*

1. L'atto dirigenziale di liquidazione, una volta adottato, va trasmesso al settore ragioneria contestualmente alla prevista affissione all'albo. Il settore ragioneria, qualora non vi siano disposizioni differenti da parte del responsabile dell'atto entro i cinque giorni di affissione previsti, provvede ad emettere il mandato di pagamento entro i dieci giorni successivi all'avvenuta esecutività dell'atto.

## Art. 55.

*Modalità di erogazione della spesa*

1. Le modalità di erogazione della spesa sono disciplinate dalla presente legge e dal complemento di programmazione.

## Art. 56.

*Cofinanziamento regionale per il triennio 2000-2002*

1. In attuazione dell'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, la quota regionale per il cofinanziamento del POR per il triennio 2000-2002, da finanziare con risorse autonome, è di lire 360 miliardi, di cui lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 2000 e lire 130 miliardi per ciascuno dei successivi esercizi 2001 e 2002.

2. È autorizzata l'assunzione di obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva di cui al comma 1, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso dell'anno.

## TITOLO IX

## NORME DI SALVAGUARDIA

## Art. 57.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 «Procedure per l'attuazione del programma operativo 1994-1999» è abrogata. Resta applicabile ai rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 25 settembre 2000

FITTO

01R0032

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2000, n. 14.

**Abrogazione legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.**

*(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 26 settembre 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 «Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e amministrazioni centrali» e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risulti:

a) per le opere pubbliche, adottata la variante urbanistica con delibera del consiglio comunale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1998;

b) per le opere di pubblico interesse, conclusa positivamente la conferenza di servizi di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 25 settembre 2000

FITTO

01R0033

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651763/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herlo, 21
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherle, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via del Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Carr'vita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Meritani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Criepl
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A
- LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70
- LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 58  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villafermosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiora, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**  
LIBRERIA SAMBO  
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

	Lire	Euro		Lire	Euro
<b>Tipo A</b> - Abbonamento al fascicolo della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			<b>Tipo D</b> - Abbonamento al fascicolo della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale .....	508.000	262,36	- annuale .....	106.000	54,74
- semestrale .....	289.000	149,25	- semestrale .....	68.000	35,11
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento al fascicolo della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			<b>Tipo E</b> - Abbonamento al fascicolo della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale .....	416.000	214,84	- annuale .....	267.000	137,89
- semestrale .....	231.000	110,00	- semestrale .....	145.000	74,88
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			<b>Tipo F</b> - <b>Completo</b> . Abbonamento al fascicolo della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale .....	115.500	59,65	- annuale .....	1.097.000	566,55
- semestrale .....	69.000	35,63	- semestrale .....	593.000	306,25
<b>Tipo B</b> - Abbonamento al fascicolo della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:			<b>Tipo F1</b> - Abbonamento al fascicolo della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale .....	107.000	55,26	- annuale .....	982.000	507,16
- semestrale .....	70.000	36,15	- semestrale .....	520.000	268,55
<b>Tipo C</b> - Abbonamento al fascicolo della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale .....	273.000	140,99			
- semestrale .....	150.000	77,46			

*Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale .....	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	8.000	4,13

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	4.000	2,07

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	474.000	244,80
Abbonamento semestrale .....	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	1.550	0,80

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Ufficio abbonamenti  
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni  
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni  
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 3 0 0 1 \*

**L. 3.000**  
**€ 1,55**